


I REDDITI DELLE SOCIETA' DI CAPITALI PER L'ANNO 2021

A CURA DI GIOVANNI VALCARENGHI

LA SUPER ACE 2021

SUPER ACE



SUPER ACE

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)

VARIAZIONE IN AUMENTO (< 5 milioni euro)						
	Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza	Rendimento	Rendimento trasformato
RS112A	1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>	4 <input type="text" value="0,00"/>	15% 5 <input type="text" value="0,00"/>	5A <input type="text" value="0,00"/>
CREDITO D'IMPOSTA						

- Nel rigo RS112A vanno indicati i dati relativi agli importi per i quali si fruisce della disciplina c.d. **“ACE innovativa 2021”** di cui al citato art. 19 del decreto-legge n. 73 del 2021, per la variazione in aumento del capitale proprio fino a 5 milioni di euro
- mentre nel rigo RS113 vanno indicati i dati relativi alla disciplina della c.d. **“ACE ordinaria”** come prevista dall’art. 1 del decreto-legge n. 201 del 2011.

VARIAZIONE IN AUMENTO (> 5 milioni euro)				
Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza	Patrimonio netto
1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>	4 <input type="text" value="0,00"/>	5 <input type="text" value="0,00"/>
	Minor importo			
	6 <input type="text" value="0,00"/>	1,3%	7 <input type="text" value="0,00"/>	8 <input type="text" value=""/>
		Rendimento attribuito	Eccedenza progressa	Eccedenza non attribuibile
		9 <input type="text" value="0,00"/>	10 <input type="text" value="0,00"/>	(di cui 11 <input type="text" value="0,00"/>
		Rendimenti totali	Eccedenza trasformata in credito IRAP	Eccedenza riportabile
		12 <input type="text" value="0,00"/>	13 <input type="text" value="0,00"/>	14 <input type="text" value="0,00"/>
				Codice Stato estero
				15 <input type="text" value=""/>

SUPER ACE

Deduzione
per capitale investito
proprio (ACE)

		VARIAZIONE IN AUMENTO (< 5 milioni euro)							
		Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza	Rendimento	Rendimento trasformato		
RS112A	¹	,00	² ,00	³ ,00	⁴ ,00	15% ⁵ ,00	^{5A} ,00		

INCREMENTI DEL CAPITALE PROPRIO PER IL 2021 PARI:

- all'ammontare dei conferimenti in denaro; *Il tema del ragguglio temporale*
- degli utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili; *Riserve da rivalutazione*
- le rettifiche operate in sede di prima adozione dei principi contabili internazionali

SUPER ACE: VERSAMENTI E PRO RATA

Telefisco 2022

Patrimonio versato e pro rata

Nel caso di società costituita il 1° luglio 2021 con capitale versato in danaro, si può ritenere che il patrimonio di costituzione sia rilevante ai fini SuperACE per 12 mesi o solo *pro rata temporis*? Più in generale, il coefficiente della SuperACE va raggugliato alla durata dell'esercizio se diversa da 12 mesi?

Risposta

L'art. 19, comma 2, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, c.d. "Decreto Sostegni Bis", prevede che - nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 - per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, l'aliquota percentuale del rendimento nozionale sia pari al 15%.

Poiché tale **rendimento è commisurato su base annuale, questo dovrà essere raggugliato alla durata dell'esercizio se diversa da 12 mesi** così come avviene nella determinazione dell'ACE cd. "ordinaria".

SUPER ACE: RISERVE DA RIVALUTAZIONE

Rilevanza della riserva di rivalutazione iscritta ai sensi del D.L. 104/2020

La risposta a interpello n. 889/2021 ha chiarito che le riserve di rivalutazione, originariamente escluse dalla base Ace, entrano a formare gli incrementi rilevanti per l'agevolazione di cui al D.L. 201/2011 (se formate dopo l'esercizio 2010), quando i maggiori valori iscritti sui beni vengono "realizzati" con la cessione oppure mediante lo stanziamento delle quote di ammortamento nel conto economico. Si chiede se la riserva di rivalutazione iscritta nel bilancio al 31/12/2020 ai sensi del D.L. 104/2020 costituisca incremento rilevante ai fini della super Ace di cui all'art. 19, D.L. 73/2021, per la quota realizzata (mediante ammortamento o a seguito di cessione del bene) nell'esercizio 2021. La circolare 14/E/2017 (par. 6) aveva al riguardo affermato che la rilevanza dell'incremento patrimoniale generato dalla rivalutazione si ha dalla data dell'assemblea che approva il bilancio.

Risposta

Si conferma che la riserva di rivalutazione iscritta nel bilancio chiuso al 31/12/2020, ai sensi del D.L. 104/2020, concorre alla formazione della base ACE man mano che la stessa viene a liberarsi per effetto del realizzo dei maggiori valori iscritti in bilancio. **Pertanto detta riserva costituisce un incremento rilevante ai fini della super ACE di cui all'art. 19, D.L. 73/2021, per la quota "realizzata" (mediante ammortamento o a seguito di cessione del bene) nell'esercizio 2021.**

SUPER ACE: ESEMPIO RIVALUTAZIONE

Ante ACE

La situazione contabile e fiscale La società Alfa presentava:

- al 31 dicembre 2010 **un patrimonio netto di 100.000 euro**, formato da capitale sociale per 20.000 e riserve di utili per 80.000.
- Nel corso del periodo 2011/2020 la società presenta un **incremento netto**, risultante dalla somma algebrica di utili destinati a riserva e distribuzioni ai soci, **pari a 30.000 euro**.

ACE

Super ACE

- L'utile del 2020 pari a 50.000 euro è stato destinato a riserva.
- La società inoltre presenta un saldo attivo da rivalutazione eseguita nel 2020 per 1.000.000 euro, iscritto in bilancio per 970.000 (al netto della sostitutiva del 3%).

PATRIMONIO NETTO: RIFLESSI ACE

rivalutazione

L'immobile rivalutato presentava questa situazione:

- Costo storico: 500.000 euro
- Fondo ammortamento: 500.000 euro
- Rivalutazione di 1.000.000 euro, che porta lo storico a 1.500.000 e lascia il fondo a 500.000.

Super ACE

- La quota di ammortamento 2021 è pari al 3% di 1.500.000, cioè 45.000 euro;
- La quota di ammortamento riguarda integralmente il maggior valore rivalutato, posto che il valore residuo era pari a zero
- La riserva da rivalutazione, tuttavia, è iscritta solo per il 97%, visto che abbiamo nettizzato della sostitutiva
- Quindi, il 97% della quota di ammortamento ($45.000 \times 97\%$) si considera realizzata ai fini ACE = 43.650 euro.

SUPER ACE

Deduzione
per capitale investito
proprio (ACE)

		VARIAZIONE IN AUMENTO (< 5 milioni euro)					
		Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza	Rendimento	Rendimento trasformato
RS112A	1	,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	15% 5	5A ,00

decrementi del capitale proprio per il 2021 pari all'ammontare delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo (sia in denaro che in natura), ai soci o partecipanti

l'ammontare delle **riduzioni per il 2021** pari:

- agli acquisti di partecipazioni in società controllate e agli acquisti di aziende o di rami di aziende;
- alle altre riduzioni derivanti dalle disposizioni aventi finalità antielusiva stabilite dal predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 agosto 2017 di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011;

PRIORITARIA IMPUTAZIONE A DECREMENTO DELLA «SUPER ACE»

Sia i decrementi che le riduzioni decurtano prioritariamente l'importo degli incrementi del capitale proprio rilevanti ai fini dell'ACE "innovativa" 2021 e per la quota eccedente gli incrementi rilevanti ai fini dell'ACE "ordinaria".

SUPER ACE

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)

		VARIAZIONE IN AUMENTO (< 5 milioni euro)					
		Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza	Rendimento	Rendimento trasformato
RS112A	1	,00	2 ,00	3 ,00	4 MAX 5 MLN ,00	15% 5 Colonna 5 – 5A	5A ,00
					CREDITO D'IMPOSTA		

IL RENDIMENTO È UNICO E SI «CONFONDE»:

La quota di rendimento nozionale non trasformata in credito d'imposta, pari alla differenza (se positiva) tra gli importi di colonna 5 e di colonna 5A, va sommata al rendimento nozionale relativo all'ACE "ordinaria" nella colonna 7 del rigo RS113;

		VARIAZIONE IN AUMENTO (> 5 milioni euro)					
		Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza	Patrimonio netto	
RS113	1	ACE ORDINARIA ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	
		Minor importo	6 ,00	1,3%	7 ACE ORDINARIA ,00	8	
				Rendimento attribuito	9 ,00	10	11
					,00	Eccedenza pregressa	(di cui
					,00	,00	,00)
				Rendimenti totali	12 ,00	Eccedenza trasformata in credito IRAP	13 ,00
					,00	Eccedenza riportabile	14 ,00
					,00	Codice Stato estero	15

SUPER ACE

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)

		VARIAZIONE IN AUMENTO (< 5 milioni euro)					
		Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza	Rendimento	Rendimento trasformato
RS112A	1	,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	15% 5 ,00	5A ,00
CREDITO D'IMPOSTA							
		Potenziale	Spettante	Residuo prec. dichiarazione	Ricevuto	Attribuito	Compensato
	6	,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00
		Ceduto	Rimborso	Trasparenza/consolidato	Residuo	Riversato	
	12	,00	13 ,00	14 ,00	15 ,00	16 ,00	

TRASFORMAZIONE ACE IN CREDITO D'IMPOSTA PREVIA ISTANZA:

- Provvedimento ADE 17-09-2021
- Subordinato all'accettazione di apposita istanza (se trasmessa nel 2021 va in contabilità);
- Monitoraggio delle evoluzioni del credito
- Le compensazioni si indicano sino al momento di presentazione della dichiarazione

ACE ORDINARIA

VARIAZIONE IN AUMENTO (> 5 milioni euro)				
Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza	Patrimonio netto
1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>	4 <input type="text" value="0,00"/>	5 <input type="text" value="0,00"/>
	Minor importo	Rendimento	Codice fiscale	
RS113	6 <input type="text" value="0,00"/> 1,3%	7 <input type="text" value="0,00"/>	8 <input type="text" value=""/>	
		Rendimento attribuito	Eccedenza pregressa	Eccedenza non attribuibile
		9 <input type="text" value="0,00"/>	10 <input type="text" value="0,00"/> (di cui	11 <input type="text" value="0,00"/>)
	Rendimenti totali	Eccedenza trasformata in credito IRAP	Eccedenza riportabile	Codice Stato estero
	12 <input type="text" value="0,00"/>	13 <input type="text" value="0,00"/>	14 <input type="text" value="0,00"/>	15 <input type="text" value=""/>

PER ACE ORDINARIA VALE IL «TETTO MASSIMO» DEL PATRIMONIO NETTO:

- L'importo del patrimonio netto include l'utile o la perdita dell'esercizio (che, a sua volta, è influenzato dall'ACE, quindi c'è un riferimento circolare).
- Per esigenze di semplificazione, il contribuente deve includere nel patrimonio netto l'utile o la perdita dell'esercizio determinati ipotizzando un carico fiscale teorico che non tenga conto dell'effetto dell'agevolazione ACE.
- Se il patrimonio netto assume valore negativo o zero, le successive colonne 6 e 7 non vanno compilate, in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale proprio

ACE: SOGGETTI IRPEF (regole generali)

Per le società di persone e gli imprenditori individuali in contabilità ordinaria, la base ACE è computata quale somma algebrica di due componenti:

PARTE STATICA

- una componente “statica”, rappresentata dalla differenza tra il Patrimonio netto 2015 e il Patrimonio netto 2010 (art. 1 co. 552 della L. 232/2016);

PARTE «DINAMICA»

- una componente “dinamica”, rappresentata dagli incrementi o decrementi netti rilevati dall’1.1.2016.

A norma dell’art. 8 del DM 3.8.2017:

- sia il Patrimonio netto 2015, sia il Patrimonio netto 2010, devono essere assunti al lordo dei rispettivi utili di esercizio;
- per i soggetti IRPEF gli utili d’esercizio rilevano nell’anno di maturazione, e non in quello di accantonamento (l’utile del 2021, quindi, concorre alla formazione della base di calcolo della “super ACE” di cui al rigo RS44).

SUPER ACE SOCIETA' PERSONE

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	VARIAZIONE IN AUMENTO (< 5 milioni euro)					
	Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza	Rendimento	Rendimento trasformato
RS44	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	15% 5 ,00	5A ,00
	CREDITO D'IMPOSTA					
	Potenziale	Riconosciuto	Residuo precedente	Ricevuto	Attribuito	Compensato
	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00
		Ceduto	Rimborso	Trasferito	Residuo	Riversato
		12 ,00	13 ,00	14 ,00	15 ,00	16 ,00

Ai fini della determinazione della deduzione, nel **rigo RS44** va indicato:

- in **colonna 1**, l'importo degli incrementi del capitale proprio per il 2021 come determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto; **MA ART. 5 RIGUARDA SOGGETTI IRES. SI TRATTA DI UNA «SVISTA» OPPURE CAMBIANO REGOLE?**
- in **colonna 2**, l'importo dei decrementi del capitale proprio per il 2021 come determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto;
- in **colonna 3**, l'ammontare delle riduzioni per il 2021 pari agli acquisti di partecipazioni in società controllate e quello relativo agli acquisti di aziende o di rami di aziende. In tale colonna vanno altresì indicate le altre riduzioni derivanti dalle disposizioni aventi finalità antielusiva stabilite dal decreto.

IL RICHIAMO DOVREBBE ESSERE ALL'ARTICOLO 8 DEL DECRETO

SOGGETTI IRPEF E SUPER-ACE

PECULIARITÀ



ASSUMONO RILIEVO ALIQUOTE
IRPEF
(NO ALIQUOTA MARGINALE)



- UTILI RILEVANO NELL'ESERCIZIO
- MATURAZIONE
- NO DELIBERE DISTRIBUZIONE

BETA SNC
RENDIMENTO
NOZIONALE =
30.000 €



- 23% (FINO A 15.000 €) → 3.450 €
- 27% (OLTRE 15.000 E FINO A 28.000 €) → 3.510 €
- 38% (OLTRE 28.000 E FINO A 30.000 €) → 760 €

CREDITO D'IMPOSTA = 7.720 €

➤ *Irrilevante n soci, e il credito è trasferibile ai soci stessi*

ESEMPIO 1

Parametro	Importo
Utile 2021 non distribuito	340.000
Versamento dei soci (data irrilevante)	500.000
Conferimento a favore della controllata (effettuato nel 2021)	(700.000)
Rendimento nozionale totale	$[(340.000 + 500.000) - 700.000] \times 15\% = 21.000$
Rendimento nozionale trasformato in credito d'imposta	-
Credito d'imposta	-
Rendimento nozionale residuo	21.000

Si assume, inoltre, che la società possa vantare una base ACE pregressa di 1.650.000,00 euro, a cui corrisponde un rendimento nozionale di 21.450,00 euro, e che il Patrimonio netto sia pari a 2.125.000,00 euro. La compilazione del quadro RS avviene come di seguito riportato (nel rigo RS45, col. 7, sono sommate le due parti dell'agevolazione, pari rispettivamente a 21.000,00 euro e a 21.450,00 euro).

ESEMPIO 1

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)

		VARIAZIONE IN ALIMENTO (< 5 milioni euro)											
		Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza	Rendimento	Rendimento trasformato						
RS44	1	840.000,00	2	,00	3	700.000,00	4	140.000,00	15%	5	21.000,00	5A	,00
		CREDITO D'IMPOSTA											
		Potenziale	Riconosciuto	Residuo precedente	Ricovero	Attribuito	Compensato						
	6	5.070,00	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	11	,00	
		Ceduto		Rimborso	Trasferito	Residuo	Riversato						
	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00	16	,00			
		VARIAZIONE IN ALIMENTO (> 5 milioni euro)											
		Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza								
RS45	1	1.650.000,00	2	,00	3	,00	4	1.650.000,00					
		Patrimonio netto	Minorile importo	Rendimento									
	5	2.125.000,00	6	1.650.000,00	1,3%	7	42.450,00						
		Rendimento attribuito	Eccedenza progressiva	Rendimenti totali									
Codice fiscale	8		9	,00	10	,00	11	42.450,00					
		Eccedenza trasformata in credito IRAP	Eccedenza attribuibile	Codice Stato estero									
	12	,00	13	,00	14								

ESEMPIO 2

VARIANZA IN AUMENTO (€ 5 milioni euro)							
	Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza		Rendimento	Rendimento trasformato
RS44	¹ 200.000 ,00	² ,00	³ ,00	⁴ ,00	15%	⁵ 30.000 ,00	^{5A} 30.000 ,00
CREDITO D'IMPOSTA							
	Potenziale	Riconosciuto	Residuo precedente	Ricevuto		Attribuito	Compensato
	⁶ 7.720 ,00	⁷ 7.720 ,00	⁸ ,00	⁹ ,00		¹⁰ ,00	¹¹ ,00
		Ceduto	Rimborso	Trasferito		Residuo	Riversato
		¹² ,00	¹³ ,00	¹⁴ 7.720 ,00		¹⁵ ,00	¹⁶ ,00

- UTILE DEL 2021: 200.000 (al netto delle somme dei prelievi, a prescindere da dove li ho collocati nel bilancio di esercizio)
- SI SCEGLIE LA TRASFORMAZIONE IN CREDITO DI IMPOSTA
- SI TRASFERISCE AI SOCI

SOSPENSIONE AMMORTAMENTI

ART. 60 D.L. 104/2020

SOSPENSIONE AMMORTAMENTI

POSSIBILITÀ DI NON EFFETTUARE AMMORTAMENTO 2020 e 2021 FINO AL 100% IN DEROGA ALL'ART. 2426 CC.

QUOTA DI AMMORTAMENTO NON EFFETTUATA VIENE IMPUTATA AL SUCCESSIVO ESERCIZIO

PIANO DI AMMORTAMENTO ALLUNGATO DI 1 ANNO

7 -BIS. I SOGGETTI CHE NON ADOTTANO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI, NELL'ESERCIZIO IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO, POSSONO, ANCHE IN DEROGA ALL'ARTICOLO 2426, PRIMO COMMA, NUMERO 2), DEL CODICE CIVILE, NON EFFETTUARE FINO AL 100 PER CENTO DELL'AMMORTAMENTO ANNUO DEL COSTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI, MANTENENDO IL LORO VALORE DI ISCRIZIONE, COSÌ COME RISULTANTE DALL'ULTIMO BILANCIO ANNUALE REGOLARMENTE APPROVATO. **IN RELAZIONE ALL'EVOLUZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA CONSEGUENTE ALLA PANDEMIA DI SARS-CoV-2, L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE COMMA È ESTESA ALL'ESERCIZIO SUCCESSIVO A QUELLO DI CUI AL PRIMO PERIODO..**

- codice 81**, per i soggetti che, nell'esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020, non effettuano l'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali in applicazione delle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art. 60 del decreto-legge n. 104 del 2020, la quota di ammortamento non effettuata deducibile alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del TUIR, a prescindere dall'imputazione al conto economico;

RF55 Altre variazioni in diminuzione	1	2	3	4	5	6
	81	Amm.ti non a CE	,00		,00	,00
	7	8	,00	9	10	,00
	13	14	,00	15	16	,00
	19	20	,00	21	22	,00
	25	26	,00	27	28	,00
	31	32	,00	33	34	,00

RF55 Altre variazioni in diminuzione	1	2	3	4	5	6
	81	Amm.ti non a CE	,00		,00	,00
	7	8	,00	9	10	,00
	13	14	,00	15	16	,00
	19	20	,00	21	22	,00
	25	26	,00	27	28	,00
	31	32	,00	33	34	,00

RF55 Altre variazioni in diminuzione	1	2	3	4	5	6
	81	Amm.ti non a CE	,00		,00	,00
	7	8	,00	9	10	,00
	13	14	,00	15	16	,00
	19	20	,00	21	22	,00
	25	26	,00	27	28	,00
	31	32	,00	33	34	,00

ART. 60 D.L. 104/2020

A QUALI BENI



Aprile 2021

DOCUMENTO INTERPRETATIVO 9

Legge 13 ottobre 2020, n.126
“Disposizioni transitorie in materia di
principi di redazione del bilancio -
sospensione ammortamenti”

MODALITA' DI APPLICAZIONE

5. LA NORMA NON INDIVIDUA A CHE LIVELLO DI IMMOBILIZZAZIONE DEVE ESSERE APPLICATA, SE AL SINGOLO CESPITE OPPURE A CLASSI DI IMMOBILIZZAZIONI (UNITÀ ELEMENTARE DI CONTABILIZZAZIONE). PERTANTO È POSSIBILE APPLICARE LA DEROGA:

- AI SINGOLI ELEMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI O IMMATERIALI,
- A GRUPPI DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI O IMMATERIALI OPPURE
- ALL'INTERA VOCE DI BILANCIO.

LA SCELTA IN MERITO ALL'UNITÀ ELEMENTARE DI CONTABILIZZAZIONE DEVE ESSERE COERENTE CON LE RAGIONI CHE HANNO INDOTTO LA SOCIETÀ A NON EFFETTUARE GLI AMMORTAMENTI.

ESEMPIO 2 – Unità elementare di contabilizzazione

2A - Una società possiede un albergo e dei fabbricati che affitta. Nell'esercizio 2020 l'albergo è stato chiuso quasi tutto l'anno, mentre gli altri fabbricati sono stati affittati normalmente. La società decide di non ammortizzare l'albergo e di ammortizzare normalmente gli altri fabbricati.

2B - Una società ha due impianti produttivi. Uno ha lavorato a pieno regime nel corso dell'esercizio, l'altro per il 60% considerato l'effetto del lockdown causato dalla pandemia. La società decide di avvalersi della norma con riguardo all'impianto produttivo che ha lavorato a regime ridotto e pertanto l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali ad esso riconducibili è imputato a conto economico per il 60%.

RIFLESSIONI DI NATURA FISCALE

Deducibile - IIDD

Per i soggetti di cui al comma 7-bis, **la deduzione della quota** di ammortamento di cui al comma 7-ter **è ammessa** alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a prescindere dall'imputazione al conto economico.

Deducibile - IRAP

Ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui agli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 7-ter è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dai citati articoli, a prescindere dall'imputazione al conto economico».

RIFLESSIONI DI NATURA FISCALE

LA DEDUZIONE FISCALE NON E' OBBLIGATORIA



Interpello 607/2021

Di conseguenza, proprio avendo riguardo al carattere eccezionale e alla funzione agevolativa delle disposizioni in commento considerate nel loro complesso, deve interpretarsi la locuzione «la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 7-ter è ammessa» nel senso di **consentire ai contribuenti la facoltà di dedurre le quote di ammortamento qui in esame, anche in assenza dell'imputazione a conto economico.**

Una diversa lettura delle disposizioni che presuppone il vincolo di dedurre gli ammortamenti di cui si tratta, seppur sospesi ai fini contabili e monitorati mediante apposita riserva del patrimonio netto, incrementando le perdite fiscali di periodo (che, peraltro, ai fini IRAP non risultano riportabili nei successivi periodi d'imposta) ridurrebbe il beneficio teorico concesso alle imprese gravando le stesse di ulteriori

RIFLESSIONI DI NATURA FISCALE

CHI VUOLE DEDURRE, QUALE MISURA UTILIZZA?

Variazioni in diminuzione

Art. 60, commi 7-bis e ss, D.L. n. 104/2020. Nel caso in cui l'impresa decida di dedurre fiscalmente gli ammortamenti sospesi, si chiede se per la quantificazione della variazione in diminuzione occorre far riferimento:

- 1) ai piani di ammortamento effettivamente utilizzati dal contribuente negli esercizi precedenti,
- 2) ovvero se si può quantificare in ogni caso tale variazione nella misura massima di ammortamento consentita fiscalmente.

Risposta

.... (OMISSIS)...

Il rimando al comma 7-ter, che si riferisce alla “*quota di ammortamento non effettuata*”, induce a ritenere che per la quantificazione della quota di ammortamento deducibile occorra far riferimento ai piani di ammortamento effettivamente utilizzati dal contribuente negli esercizi precedenti.

Tale soluzione è, inoltre, preferibile per ragioni di sistema, in quanto sia la normativa civilistica che quella fiscale, prevedendo il principio della sistematicità dell'ammortamento, ha come scopo quello di evitare che gli ammortamenti possano essere imputati nei vari esercizi in base a valutazioni mutevoli di convenienza.

RIFLESSIONI DI NATURA FISCALE

LEGAME CON SUPER / IPER AMMORTAMENTO e ALTRO



Interpello 66/2022

In considerazione della summenzionata natura extracontabile delle deduzioni del cd. super ammortamento che le rende autonome rispetto al transito al conto economico degli ammortamenti contabili e tenuto conto della circostanza che la disciplina contenuta nei commi da 7-bis a 7-quinquies dell'articolo 60 del decreto legge n. 104 del 2020 rinvia esclusivamente alle norme del t.u.i.r. in materia di ammortamenti, **la sospensione degli ammortamenti civilistici**, operata fruendo del predetto regime di cui all'articolo 7-bis, **non determina alcun rinvio delle quote del cd. ammortamento da dedurre nel periodo d'imposta di competenza**



Interpello 65/2022

Si applica anche ai beni gratuitamente devolvibili, nonostante la norma non richiami le disposizioni dell'articolo 104 del Tuir

CHI DEDUCE COMPILA RV

Esempio:

- un bene rientrante nella voce impianti e macchinari era stato acquistato nel 2020 ed ammortizzato per 5%;
- aliquota di ammortamento civilistico e fiscale: 10%;
- sospensione integrale ammortamento nel 2021, con relativa deduzione fiscale di 10 in RF 55, codice 81, SC.

		Tipo di beni/Voce di bilancio			Causa	IAS/D.lgs. 139/2015	Valore precedente
		1			2	3	4
		IMPIANTI E MACCHINARIO			5		,00
RV1	Valore contabile	5	6	7	8	9	
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Valore di realizzo	
		95,00	,00	,00	95,00	,00	
	Valore fiscale	10	11	12	13		
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale		
		95,00	,00	10,00	85,00		

PERDITE SU CREDITI CENNI

PERDITE SU CREDITI

Sez. II - Soggetti diversi dagli intermediari finanziari e dalle imprese di assicurazione	RS64	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente	1	,00	2	,00
	RS65	Perdite dell'esercizio <i>Ricordiamo che le perdite fiscali possono essere svalutazioni civilistiche</i>	1	,00	2	,00
	RS66	Differenza				,00
	RS67	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio	1	,00	2	,00
	RS68	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio	1	,00	2	,00
	RS69	Valore dei crediti risultanti in bilancio	1	,00	2	,00

1

Richiamo agli elementi certi e precisi e ipotesi simili dell'articolo 101, comma 5 del Tuir

2

Gestione delle nuove regole sulle note di accredito IVA nelle procedure concorsuali aperte dal 26 maggio 2021 (possibilità di recupero immediato dell'IVA)

PERDITE SU CREDITI

- Emessa fattura per 10.000 + 2.200 IVA = totale 12.200
- Fallimento cliente ottobre 2021
- Emessa nota di accredito imponibile + IVA (così indica circolare ADE) **entro 31-12**

Emissione fattura

Cliente XY	@	#		12.200
	@	Ricavi di vendita	10.000	
	@	IVA a debito	2.200	

Emissione N.C.

#	@	Cliente XY		12.200
Cliente XY			10.000	
IVA a credito			2.200	

Valutazione 31-12

Svalutazione crediti	@	F.Do Sval. crediti		10.000
----------------------	---	--------------------	--	--------

PERDITE SU CREDITI

- Emessa fattura per 10.000 + 2.200 IVA = totale 12.200
- Fallimento cliente ottobre 2021
- Emessa nota di accredito imponibile + IVA (così indica circolare ADE) **entro 30-04-22**

Emissione fattura

Cliente XY	@	#		12.200
	@	Ricavi di vendita	10.000	
	@	IVA a debito	2.200	

Valutazione 31-12

Svalutazione crediti	@	F.Do Sval. crediti		10.000
----------------------	---	--------------------	--	--------

Emissione N.C.

#	@	Cliente XY		12.200
Cliente XY			10.000	
IVA a credito			2.200	


BONUS E CREDITI DI IMPOSTA IN DICHIARAZIONE

QUADRO DI INSIEME



- 1 Sterilizzare tassazione
- 2 Verificare inserimento in quadro RS – Prospetto Aiuti Stato
- 3 Se crediti di imposta, esporre in RU

STERILIZZARE LA TASSAZIONE



STERILIZZARE LA TASSAZIONE



ANNO 2020

- 1 Codice 83 per contributi a fondo perduto
Codice 84 per altri contributi non tassati ex art. 10-bis
- 2 Codice 84 sostituito con codice 99 perché non ricompresi nel quadro temporaneo aiuti di Stato

ANNO 2021

- 1 Per ora nessun codice specifico nemmeno per i contributi a fondo perduto

AIUTI COVID - ESEMPIO SUL 2021

- Acquisto bene del costo di 1.000
- Ammortamento al 10%
- Contributo di 200

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	TOTALE
INDIRETTO	Amm.to sul lordo	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	50	1000
	Contributo	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	200
	a Conto Economico	40	80	80	80	80	80	80	80	80	80	40	800
DIRETTO	Amm.to sul netto	40	80	80	80	80	80	80	80	80	80	40	800

RF55 Altre variazioni in diminuzione	1	99	2	AIUTI COVID	,00	3	4		,00	5	6		,00
	7	8			,00	9	10		,00	11	12		,00
	13	14			,00	15	16		,00	17	18		,00
	19	20			,00	21	22		,00	23	24		,00
	25	26			,00	27	28		,00	29	30		,00
	31	32			,00	33	34		,00	35	36		,00

LA CONTABILIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO

Bilancio forma abbreviata

Quesito 1 – contabilizzazione del diritto alla detrazione fiscale

Nell'esempio che segue si illustrano gli effetti contabili in capo all'impresa Alfa - committente dei lavori in qualità di condomino – che per effetto della realizzazione dell'intervento menzionato in premessa, acquisisce il diritto alla detrazione fiscale pari al 110% delle spese sostenute e rimaste a suo carico.

L'impresa Alfa si è avvalsa della facoltà prevista dai principi contabili di non applicare il costo ammortizzato e opta per la fruizione diretta della detrazione fiscale utilizzandola in detrazione dall'imposta IRES.

Impresa Alfa – rilevazione iniziale

Anno 0 – realizzazione dell'intervento

Immobilizzazioni materiali	20.000	@	Debito	20.000
----------------------------	--------	---	--------	--------

Pagamento del debito

Debito	20.000	@	Cassa	20.000
--------	--------	---	-------	--------

Iscrizione Beneficio fiscale al valore nominale (VN Euro 22.000)

Crediti Tributarî	22.000	@	Immobilizzazioni materiali	20.000
		@	Risconto Passivo	2.000

LA CONTABILIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO

Bilancio forma abbreviata

SI POTREBBE USARE ANCHE METODO INDIRETTO

- 1 *Lascio i 20.000 euro in aggiunta al valore dei beni (così farò ammortamento sul maggior valore)*
- 2 *Imputo i 20.000 euro di contributo in voce A5 del conto economico e li «spalmo» sul periodo di ammortamento del bene, secondo l'aliquota usata*

SCEGLIAMO L'UNO O L'ALTRO METODO, MA RILEVIAMO CHE

DIRETTO

*I maggiori costi
non si
ammortizzano*

INDIRETTO

*Il contributo si
tassa in mancanza
di esonero*

LA CONTABILIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO

Bilancio forma abbreviata

POTREMMO AVERE ASSUNTO COMPORTAMENTI SBAGLIATI NEL PASSATO

Ipotizziamo che un nostro cliente nel 2018 abbia beneficiato di un 65% per ecobonus da lavori sul capannone. Totale bonus 100

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
bonus	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	errore	errore	errore	10	10	10	10	10	10	10
Decido se rettificare				Iscrivo le quote residue in A5 al 31-12-2021						
				Crediti Tributari		@	Contributi			

NON HO TASSATO LA
QUOTA DI
COMPETENZA DEL
CONTRIBUTO

Risconto su durata del
piano ammortamento

LA CONTABILIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO

Bilancio forma abbreviata

Impresa Alfa – valutazione successiva e utilizzo della detrazione fiscale

Da Anno 1 a anno 5 - premesso che il periodo per beneficiare della detrazione è fissato in 5 anni, l'impresa Alfa inizia a beneficiare della detrazione in quote costanti (Euro 22.000/5 pari ad Euro 4.400) per cinque anni a partire dall'anno 1.

Anno 1 – si ipotizza che le imposte correnti IRES (lorde) siano pari ad Euro 15.000

Rilevazione delle imposte correnti e del debito IRES da pagare

Imposte IRES	15.000	@	Debito IRES	10.600
		@	Crediti Tributari	4.400

Rilevazione del provento finanziario

Risconto Passivo	400	@	Proventi finanziari	400
------------------	-----	---	---------------------	-----

	STATO PATRIMONIALE		CONTO ECONOMICO
	Credito Tributario	Risconto Passivo	Provento finanziario
Anno 0	22.000	2.000	0
Anno 1	17.600	1.600	400
Anno 2	13.200	1.200	400
Anno 3	8.800	800	400
Anno 4	4.400	400	400
Anno 5	0	0	400
			2.000

LA CONTABILIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO

Bilancio forma abbreviata

Quesito 2 - contabilizzazione dello sconto in fattura

Nell'esempio che segue sono illustrati gli effetti contabili in capo all'impresa Beta commissionaria dei lavori ipotizzando:

1. l'applicazione da parte dell'impresa Beta di uno sconto in fattura di Euro 20.000 (pari al valore di mercato del credito tributario);
2. l'utilizzo diretto del credito tributario, da parte dell'impresa Beta, in compensazione con i propri debiti tributari per 5 anni.

Impresa Beta

Anno 0 – realizzazione dell'intervento

Crediti vs cliente	20.000	@	Ricavo	20.000
--------------------	--------	---	--------	--------

Riconoscimento del beneficio fiscale – l'impresa Beta riclassifica il credito vs cliente in credito tributario (per la parte relativa allo sconto in fattura)

Crediti Tributari	20.000	@	Crediti vs cliente	20.000
-------------------	--------	---	--------------------	--------

Da Anno 1 a anno 5 – l'impresa Beta compensa il credito tributario in quote costanti (Euro 22.000/5 pari ad Euro 4.400) per cinque anni a partire dall'anno 1.

Anno 1-5

Debiti Tributari	4.400	@	Crediti Tributari	4.400
Crediti Tributari	400	@	Proventi finanziari	400

LA CONTABILIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO

Bilancio forma abbreviata

Quesito 3 – contabilizzazione della cessione del credito (cedente) ad un valore diverso dal valore nominale

Nell'esempio che segue sono illustrati gli effetti contabili in capo al cedente (impresa Alfa) secondo due diverse ipotesi:

- 1. Ipotesi 1: successiva cessione del credito ad un prezzo pari Euro 19.000 (valore nominale Euro 22.000);*
- 2. Ipotesi 2: successiva cessione del credito ad un prezzo pari Euro 23.000 (valore nominale Euro 22.000).*

Impresa Alfa

Anno 0 – realizzazione dell'intervento

Immobilizzazioni materiali	20.000	@	Debito	20.000
----------------------------	--------	---	--------	--------

Pagamento del debito

Debito	20.000	@	Cassa	20.000
--------	--------	---	-------	--------

LA CONTABILIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO

Bilancio forma abbreviata

Iscrizione Beneficio fiscale al valore nominale

Crediti Tributari	22.000	@	Immobilizzazioni materiali	20.000
		@	Risconto Passivo	2.000

Hp 1 Nel periodo successivo l'impresa Alfa cede il credito ad Euro 19.000 (VN Euro 22.000)

Cassa	19.000	@		
Oneri finanziari	1.000	@		
Risconto Passivo	2.000	@	Crediti Tributari	22.000

Hp 2 Nel periodo successivo l'impresa Alfa cede il credito ad Euro 23.000 (VN Euro 22.000)

Cassa	23.000	@	Crediti Tributari	22.000
Risconto Passivo	2.000	@	Proventi finanziari	3.000

Ipotesi scolastica che non commentiamo nemmeno

LA CONTABILIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO

Bilancio forma abbreviata

Quesito 4 - contabilizzazione ricezione credito (cessionario)

Nell'esempio che segue sono illustrati gli effetti contabili in capo al cessionario ipotizzando l'acquisizione del credito dall'impresa Alfa ad un prezzo pari Euro 19.000 (valore nominale Euro 22.000);

Cessionario

Hp 1 Acquisizione del credito tributario (beneficio fiscale) dall'impresa Alfa ad Euro 19.000 (VN 22.000).

Iscrizione del credito al costo d'acquisto.

Crediti Tributari	19.000	@	Cassa	19.000
-------------------	--------	---	-------	--------

Da Anno 1 a anno 5 - il cessionario compensa il credito in quote costanti (Euro 22.000/5 pari ad Euro 4.400) per cinque anni a partire dall'anno 1.

Anno 1-5


Debiti Tributari	4.400	@	Crediti Tributari	4.400
Crediti Tributari	600	@	Provento Finanziario	600

QUADRO AIUTI DI STATO

BASE GIURIDICA									
Codice aiuto	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Comma		
1	3	4	5	6	7	8	Numero	Estensione	Lettera
11-A	12	13	14	15	16	17	Importo totale aiuto spettante		
									,00
DATI DEL PROGETTO									
Data inizio			Data fine			Codice Regione	Codice Comune		
18	giorno	mese	anno	19	giorno	mese	anno	20	21
Obiettivo		Tipologia costi	Costi agevolabili		Intensità di aiuto	Importo aiuto spettante			
25		26	27		28	29			
						,00			
						,00			

RIMANE LA MEDESIMA STRUTTURA DEL QUADRO

QUADRO AIUTI DI STATO



QUADRO AIUTI DI STATO

COLLEGAMENTO CON ART. 3 DM 11-12-2021 (IN GU DEL 20-01-2022)



ATTENZIONE: Nel presente prospetto non vanno indicati i dati relativi agli aiuti di Stato:

- 1) che rientrano nell'ambito della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (c.d. Temporary Framework) e successive modifiche;
- 2) i cui dati necessari per la registrazione nel RNA (ad esempio, forma giuridica, dimensione impresa, settore, ecc.) sono stati già comunicati all'Agenzia delle entrate mediante l'autodichiarazione di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 20 gennaio 2022

Innalzamento
del tetto

L'articolo 1, commi da 13 a 15, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, [consente di fruire della nuova soglia](#) di cui alla Sezione 3.1 e di avvalersi della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19" (di seguito "Temporary Framework"), come modificate con la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021, garantendo il monitoraggio e il controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle predette Sezioni, con riferimento alle misure agevolative previste da talune norme (c.d. regime "ombrello").

Consente
cumulo

Il comma 14 del citato articolo 1 del Decreto 41/2021 prevede che gli aiuti di cui al comma 13, fruiti alle condizioni e nei limiti della Sezione 3.1 del Temporary Framework possono essere cumulati da ciascuna impresa con altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima Sezione e che le imprese presentano un'apposita autodichiarazione con la quale attestano l'esistenza delle condizioni previste dalla Sezione 3.1.

Richiede
certificazione

Il successivo comma 15 prevede che per le imprese beneficiarie degli aiuti di cui al citato comma 13 che intendono avvalersi anche della Sezione 3.12 del Temporary Framework rilevano le condizioni e i limiti previsti da tale Sezione e che le imprese presentano un'apposita autodichiarazione con la quale attestano l'esistenza delle condizioni previste al paragrafo 87 della Sezione 3.12.

1

NON SONO PREVISTE SANZIONI

(ma il tenore del DL 41/2021 sembra richiedere adempimento per poter beneficiare)

2

COMUNICO GIA' I DATI NEL PROSPETTO AIUTI DI STATO

(vero, ma lo scopo pare diverso, diverso il periodo osservazione, manca autocertificazione)

3

LA DATA DEL 30-06-2022 E' SCIAGURATA

(questo è vero)

STRUTTURA


-
- 1 Dichiarazione sostitutive
 - Sezione 3.1
 - Sezione 3.12
 - 2 Superamento dei limiti
 - 3 Quadro A - elenco aiuti - REGIME OMBRELLO
 - 4 Altri aiuti, sezione residuale (aiuti «non ombrello»)
 - 5 Indicazione soggetti «del gruppo»
 - 6 Segnalazione comuni per IMU
 - 7 Spostamenti e riversamenti

IL TEMA DEI MASSIMALI

Sezione		Fino al 27-01-2021	Dal 28-01-2021	Dal 01-01-2022
3.1	GENERALE	800.000	1.800.000	2.300.000
	PESCA	120.000	270.000	345.000
	AGRICOLO	100.000	225.000	290.000
3.12	GENERALE	3.000.000	10.000.000	12.000.000

TERMINI
PRESENTAZIONE

- La Dichiarazione è inviata dal 28 aprile 2022 al 30 giugno 2022.
- I contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata dei bonari, inviano la Dichiarazione entro il 30-06 o, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. Nel caso in cui il predetto termine cada successivamente al 30 giugno 2022, i contribuenti che hanno beneficiato anche di altri aiuti tra quelli elencati nell'articolo 1 del decreto sono tenuti a presentare due dichiarazioni



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DEL RISPETTO
DEI REQUISITI DI CUI ALLE SEZIONI 3.1 E 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK
PER LE MISURE DI AIUTO A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA
NELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

DICHIARANTE	Codice fiscale	Forma giuridica	Dimensione impresa	Definizione agevolata
				X
RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE	Codice fiscale	Codice carica	Codice fiscale società	

CHI HA GIÀ SEGNALATO

Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione per l'accesso agli aiuti elencati nell'articolo 1 del decreto, per i quali il relativo modello includeva l'autodichiarazione di cui all'articolo 3 del decreto, la presentazione della Dichiarazione non è obbligatoria sempre che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nel citato articolo 1.

Prot. n. 143438/2022

QUANDO VA FATTA COMUNQUE

La Dichiarazione va comunque presentata quando:

- 1) il beneficiario ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione il quadro C;
- 2) il beneficiario ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti;
- 3) il beneficiario si è avvalso della possibilità di "allocare" la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1, qualora residui il massimale stabilito.

**DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI
ATTO NOTORIO
AI SENSI
DELL'ART. 47
DEL DPR
N. 445/2000**

(da rendere per gli
aiuti ricevuti
nell'ambito
della sezione 3.1
del Temporary
Framework)

Il sottoscritto dichiarante/rappresentante del dichiarante consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

A) ¹ che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021, elencati nel quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.1", non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pari a euro 100.000 per il settore agricolo, a euro 120.000 per il settore della pesca e acquacoltura e a euro 800.000 per i settori diversi da agricoltura e pesca e acquacoltura.

oppure

² che il predetto ammontare supera i limiti sopra citati e che l'importo eccedente riferito agli aiuti elencati nella sezione I del quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.1", è quello indicato nel riquadro "Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework".

B) ¹ che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 30 giugno 2022, elencati nel quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.1", tenendo conto degli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021, non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", come modificati dalla Comunicazione della Commissione europea C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021, pari a euro 225.000 per il settore agricolo, a euro 270.000 per il settore della pesca e acquacoltura e a euro 1.800.000 per i settori diversi da agricoltura e pesca e acquacoltura.

oppure

² che il predetto ammontare supera i limiti sopra citati e che l'importo eccedente riferito agli aiuti elencati nella sezione I del quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.1", è quello indicato nel riquadro "Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework".

1° periodo

2° periodo

- C) che l'impresa non risultava già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, oppure che l'impresa è di dimensione micro o piccola e, pur risultando già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, non è soggetta a procedure concorsuali per insolvenza e non ha ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, oppure, avendo ricevuto aiuti per il salvataggio, ha rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti, oppure, avendo ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non è più soggetta a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti.
- D) di essere a conoscenza che gli aiuti ottenuti in eccesso rispetto all'importo massimo consentito, o oggetto di false dichiarazioni, dovranno essere volontariamente restituiti dal beneficiario con i relativi interessi e che in caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto e degli interessi di recupero, il corrispondente importo dovrà essere sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti. In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria, o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente ripagato.
- E) che non rientra tra i soggetti di cui all'articolo 162-bis (intermediari finanziari e società di partecipazione) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
- F) che si trova in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato e che per la dichiarazione del rispetto o meno dei limiti di cui ai punti A) e B) si è tenuto conto dell'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti, nell'ambito della Sezione 3.1 del Temporary Framework, da tutte le imprese che si trovano nella suddetta relazione di controllo.

FIRMA

FUNZIONE

Impresa unica

**DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI
ATTO NOTORIO
AI SENSI
DELL'ART. 47
DEL DPR
N. 445/2000**
(da rendere per gli
aiuti ricevuti
nell'ambito
della sezione 3.12
del Temporary
Framework)

Il sottoscritto dichiarante/rappresentante del dichiarante consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

A) che, trovandosi nelle condizioni previste dalla Sezione 3.12 del Temporary Framework e sotto elencate dal punto D) al punto K), intende fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 per gli aiuti elencati nel quadro A per i quali è barrata la casella "Sez. 3.12".

B) ¹ che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021 elencati nel quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.12", non supera il limite massimo consentito di cui alla Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pari a euro 3.000.000.

1° periodo

oppure

² che il predetto ammontare supera il limite sopra citato e che l'importo eccedente riferito agli aiuti elencati nella sezione I del quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.12", è quello indicato nel riquadro "Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework".

C) ¹ che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 30 giugno 2022 elencati nel quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.12", tenendo conto degli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021, non supera il limite massimo consentito di cui alla Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", come modificato dalla Comunicazione della Commissione europea C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021, pari a euro 10.000.000.

2° periodo

oppure

² che il predetto ammontare supera il limite sopra citato e che l'importo eccedente riferito agli aiuti elencati nella sezione I del quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.12", è quello indicato nel riquadro "Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework".

- D) che l'impresa non risultava già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, oppure che l'impresa è di dimensione micro o piccola e, pur risultando già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, non è soggetta a procedure concorsuali per insolvenza e non ha ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, oppure, avendo ricevuto aiuti per il salvataggio, ha rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti, oppure, avendo ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non è più soggetta a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti.
- E) che l'aiuto è concesso entro il 30 giugno 2022 e copre i costi fissi scoperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, compresi i costi sostenuti in una parte di tale periodo.
- F) che nel periodo di riferimento rilevante per ogni misura (indicato nel quadro A), purché compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero in un periodo ammissibile di almeno un mese, comunque compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, si è subito un calo del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 30% rispetto al corrispondente periodo del 2019.
- G) che per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti durante il periodo ammissibile che non sono coperti dagli utili durante lo stesso periodo e che non sono coperti da altre fonti, quali assicurazioni e da altre misure di aiuto.
- H) che l'intensità di aiuto non supera il 70 % dei costi fissi non coperti (o il 90% per le microimprese e le piccole imprese) e che le perdite subite durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti.
- I) che non rientra tra i soggetti di cui all'articolo 162-bis (intermediari finanziari e società di partecipazione) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
- J) di essere a conoscenza che l'aiuto nell'ambito della presente sezione può essere concesso sulla base delle perdite previste, mentre l'importo definitivo dell'aiuto è determinato dopo il realizzo delle perdite sulla base di conti certificati o, ove non disponibili, sulla base di conti fiscali.
- K) di essere a conoscenza che gli aiuti ricevuti ai sensi della Sezione 3.12 del Temporary Framework non possono essere cumulati con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili.
- L) di essere a conoscenza che gli aiuti ottenuti in eccesso rispetto all'importo massimo consentito, o oggetto di false dichiarazioni, dovranno essere volontariamente restituiti dal beneficiario con i relativi interessi e che in caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto e degli interessi di recupero, il corrispondente importo dovrà essere sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti. In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria, o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente ripagato.
- M) che si trova in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato e che per la dichiarazione del rispetto o meno dei limiti di cui ai punti B) e C) si è tenuto conto dell'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti, nell'ambito della Sezione 3.12 del Temporary Framework, da tutte le imprese che si trovano nella suddetta relazione di controllo.

COPERTURA COSTI FISSI

**SUPERAMENTO
LIMITI SEZIONI
3.1 E 3.12
DEL TEMPORARY
FRAMEWORK**

SEZIONE 3.1 - AIUTI RICEVUTI DAL 1° MARZO 2020 AL 27 GENNAIO 2021					
Importo aiuti eccedenti i limiti "impresa unica"	Importo aiuti eccedenti i limiti	Interessi	Totale	Sez. 3.1 post 27/01/2021	Sez. 3.12 ante 28/01/2021
1 <input type="text" value=""/>	2 <input type="text" value=""/>	3 <input type="text" value=""/>	4 <input type="text" value=""/>	5 <input type="text" value=""/>	6 <input type="text" value=""/>
Sez. 3.12 post 27/01/2021	Totale da riversare				
7 <input type="text" value=""/>	8 <input type="text" value=""/>				

Il presente riquadro va compilato nel caso in cui il dichiarante abbia ricevuto:

aiuti di Stato elencati nella sezione I del quadro A (per i quali si applica il regime "ombrello")

in misura superiore ai massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework (tenendo conto dell'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dalle altre imprese con cui il dichiarante si trova in una relazione di controllo, rilevante ai fini della definizione di impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato), alla data di concessione di ogni singola misura agevolativa come individuata nella tabella Aiuti di cui sotto.

Così, ad esempio, nel caso in cui il beneficiario dovesse sfiorare il limite del massimale stabilito nel corso del primo periodo di vigenza della Sezione 3.1 (pari a 800.000 euro fino al 27 gennaio 2021) e non avesse la possibilità di allocare l'eccedenza all'interno della Sezione 3.12 (per mancanza dei requisiti ivi stabiliti), detta eccedenza non spettante potrebbe trovare capienza, con applicazione degli interessi da recupero, all'interno del nuovo e differente massimale della medesima Sezione, non interamente coperto.

QUADRO A - ELENCO DEGLI AIUTI RICEVUTI NELL'AMBITO DELLE SEZIONI 3.1 E 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK

SEZIONE I

	Sez. 3.1	Sez. 3.12	PERIODO AMMISSIBILE						Settore	Codice attività
			Data inizio			Data fine				
			1	2	3	4	5	6		
Articolo 24 "Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP"			giorno	mese	anno	giorno	mese	anno		
Articolo 25 "Contributo a fondo perduto"			giorno	mese	anno	giorno	mese	anno	5	6

AIUTI SEZIONE «OMBRELLO»

SEZIONE II

ALTRI AIUTI

Altri aiuti ricevuti nell'ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 del TF (compresi quelli non fiscali e non erariali)

Sez. 3.1 Sez. 3.12

AIUTI NON «OMBRELLO»

COMPRENDE ANCHE AIUTI DIVERSI DA QUELLI ERARIALI E FISCALI

ATTENZIONE: l'importo eccedente i massimali, da riportare nel predetto riquadro, deve riferirsi agli aiuti elencati nella sezione I del quadro A (a cui si applica il regime "ombrello"). Non va, invece, riportato l'importo eccedente i predetti massimali riferito agli altri aiuti riconosciuti nell'ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 per i quali è compilata la sezione II del quadro A.

Indica le sezioni

Serve solo per Sezione 3.12 per il calcolo della copertura dei costi fissi


QUADRO A - ELENCO DEGLI AIUTI RICEVUTI NELL'AMBITO DELLE SEZIONI 3.1 E 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK

SEZIONE I

DECRETO LEGGE 34/2020 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 77/2020

	PERIODO AMMISSIBILE		Data inizio			Data fine			Settore	Codice attività				
	Sez. 3.1	Sez. 3.12	3	giorno	me	se	anno	4			giorno	me	se	anno
	1	2	3	giorno	me	se	anno	4			giorno	me	se	anno
Articolo 24 "Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP"	1	2	3	giorno	me	se	anno	4	giorno	me	se	anno	5	6
Articolo 25 "Contributo a fondo perduto"	1	2	3	giorno	me	se	anno	4	giorno	me	se	anno	5	6
Articolo 28 "Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda"	1	2	3	giorno	me	se	anno	4	giorno	me	se	anno		
Articolo 120 "Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro"	1	2	3	giorno	me	se	anno	4	giorno	me	se	anno		
Articolo 129-bis "Agevolazioni fiscali in materia di imposte dirette nel Comune di Campione d'Italia"	1	2	3	giorno	me	se	anno	4	giorno	me	se	anno		
Articolo 177 "Esenzioni dall'imposta municipale propria IMU per il settore turistico" - Esenzione prima rata IMU 2020 per gli immobili utilizzati nel settore turistico e per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni	1	2	3	giorno	me	se	anno	4	giorno	me	se	anno		
Articolo 1, commi 16 - 27 "Contributo a fondo perduto perequativo"	1												5	6

Solo quando ho queste 2 caselle ho effetto sostitutivo con Aiuti di Stato



Qui non ci sono, quindi dovrò riportarli comunque in prospetto Aiuti di Stato

Ai fini del rispetto dei diversi massimali vigenti rileva, in conformità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato, la data di concessione di ogni singola misura agevolativa. La data di concessione è riportata nella tabella Aiuti di cui sotto per ciascuna misura ivi elencata.

MISURE ESTESE ALLE NUOVE SOGLIE DELLA SEZIONE 3.1 E DELLA SEZIONE 3.12 DEL TF, CON L'ART. 1, COMMI 13-17, DEL DECRETO 41/2021				
NORMA	ARTICOLO	CODICE AIUTO	MISURA	DATA CONCESSIONE MISURA AGEVOLATIVA
D.L. N. 34 DEL 2020	Art. 25	1	"Contributo a fondo perduto"	Data di erogazione del contributo a fondo perduto
D.L. N. 137 DEL 2020	Art. 1	2	"Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive"	
	Art. 1-bis	3	"Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020"	
	Art. 1-ter	4	"Estensione dell'applicazione dell'articolo 1 ad ulteriori attività economiche"	
D.L. N. 172 DEL 2020	Art. 2	5	"Contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione"	
D.L. N. 41 DEL 2021	Art. 1	6	"Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici"	
	Art. 1-ter	7	"Contributo a fondo perduto per le start-up"	
D.L. N. 73 DEL 2021	Art. 1, commi da 1 a 4	8	"Contributo a fondo perduto automatico"	
	Art. 1, commi da 5 a 15	9	"Contributo a fondo perduto per gli operatori stagionali"	
	Art. 1, commi da 16 a 27	10	"Contributo a fondo perduto perequativo"	
	Art. 1, comma 30-bis	11	"Contributo a fondo perduto per operatori con fatturato superiore a 10 milioni di euro"	

Ai fini del rispetto dei diversi massimali vigenti rileva, in conformità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato, la data di concessione di ogni singola misura agevolativa. La data di concessione è riportata nella tabella Aiuti di cui sotto per ciascuna misura ivi elencata.

D.L. N. 34 DEL 2020	Art. 120	18	"Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro"	Data di presentazione della dichiarazione dei redditi oppure data di approvazione della compensazione*
------------------------	----------	----	--	--

- * con riferimento ai crediti d'imposta, la data di concessione dell'aiuto è individuata dal contribuente tra le seguenti:
 - data di presentazione della dichiarazione dei redditi, purché effettuata entro il 30.06.2022;
 - data di approvazione della compensazione, da intendersi alternativamente come:
 - data della maturazione;
 - data del rilascio della ricevuta che attesta la presa in carico da parte di Agenzia delle entrate della comunicazione effettuata dal contribuente;
 - data di presentazione del modello F24.

DECRETO LEGGE 137/2020 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 176/2020

Articolo 1, commi 1-10 "Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive"

Sez. 3.1	Sez. 3.12	PERIODO AMMISSIBILE						Settore 5	Codice attività 6
		Data inizio			Data fine				
1	2	3	giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno

Con riferimento ai punti E), F), G) e H) (**Sezione 3.12 del Temporary Framework**), nel quadro A in corrispondenza di ciascuna misura **va indicato il periodo ammissibile**. Tale periodo deve essere compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero in un periodo di almeno un mese, comunque compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021. Per la singola misura che si intende allocare nella Sezione 3.12, è lasciato ampio margine in favore del beneficiario per la scelta del periodo ammissibile.


Il beneficiario delle misure può, dunque, individuare il periodo ammissibile più favorevole sulla base della conoscenza dell'andamento della propria impresa, **in modo che gli aiuti possano coprire i costi fissi non coperti sostenuti in tale periodo (in misura non superiore al 70% o al 90% a seconda della dimensione dell'impresa) e sempre che, nel periodo individuato come ammissibile, abbia subito un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.**

Si ricorda che gli aiuti sotto forma di sostegno ai costi fissi non coperti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework sono considerati ammissibili ove ricorrano le condizioni indicate dalle lettere da a) ad f) del paragrafo 87 della predetta Sezione.

DECRETO LEGGE 137/2020 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 176/2020

Articolo 1, commi 1-10 "Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive"

Sez. 3.1	Sez. 3.12	PERIODO AMMISSIBILE						Settore	Codice attività		
		Data inizio			Data fine						
1	2	3	giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno	5	6



CALCOLO DEI COSTI FISSI NON COPERTI (SEZIONE 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK)

A. VALORE DELLA PRODUZIONE	
1 Ricavi delle vendite e prestazioni	,00
+ Altre forme di indennizzo e misure di sostegno (es. assicurazioni, altre misure di aiuto ¹)	,00
Totale	,00
B. COSTI DELLA PRODUZIONE	
6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	,00
7 Per servizi	,00
8 Per godimento beni di terzi	,00
9 Personale	,00
10 Ammortamenti e svalutazioni	,00
11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	,00
14 Oneri diversi di gestione	,00
Totale	,00
Perdita operativa accertata [A-B] (per costi fissi non coperti)	,00

CALCOLO DEL RISPETTO DEI COSTI FISSI NON COPERTI DI CUI ALLA SEZIONE 3.12

a. Perdita operativa accertata [A-B] (per costi fissi non coperti)	,00
b. Aiuti potenziali ² [a * 70/100 oppure 90/100 fino a max 10 mln]	,00
c. Aiuti ricevuti ³	,00

N.B. I valori indicati nello schema di calcolo sono da riferirsi al bilancio o alle dichiarazioni fiscali dell'impresa. Per le imprese che vi sono obbligate, al Prospetto di Bilancio Proforma del Conto Economico Certificato relativo al "Periodo Ammissibile" prescelto.

Qualora il dichiarante si trovi in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica, secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato, va barrata la casella di cui al punto F) (Sezione 3.1 del Temporary Framework) o di cui al punto M) (Sezione 3.12 del Temporary Framework) e va compilato il **quadro B** per indicare i codici fiscali dei soggetti in relazione di controllo. Si precisa che nel quadro A vanno barrate le caselle corrispondenti agli aiuti di cui ha beneficiato il dichiarante e non anche gli altri soggetti con cui si trova nella suddetta relazione di controllo.

QUADRO B - ELENCO DEI SOGGETTI APPARTENENTI ALL'IMPRESA UNICA

	Codice fiscale
B1	
B2	
B3	
B4	
B5	

QUADRO AIUTI DI STATO

CRITERIO DI COMPILAZIONE



COMPETENZA («FALSA»)

Il prospetto deve essere compilato con riferimento agli aiuti di Stato i cui presupposti per la fruizione si sono verificati nel periodo d'imposta di riferimento della dichiarazione.

MA

Per i contributi a fondo perduto **erogati dall'Agenzia delle entrate**, occorre aver riguardo alla data di **erogazione** del contributo.

Per i contributi a fondo perduto **sotto forma di credito d'imposta**, si ha riguardo alla data di **riconoscimento** del credito stesso.

QUADRO AIUTI DI STATO

ULTERIORI AVVERTENZE:

1

Il prospetto va compilato con riferimento agli aiuti specificati nella “Tabella codici aiuti di Stato” già indicati nei relativi quadri (ad esempio, nel quadro RF e/o nel quadro RU).

Eccezioni:

- contributi fondo perduto erogati dall’Agenzia;
- codice 42 - Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni
- codice 73 - Credito d’imposta per versamento il canone RAI

2

L’indicazione degli aiuti nel prospetto è necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi.

3

Il presente prospetto va compilato anche in caso di aiuti maturati nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione ma non fruiti nel medesimo periodo.

QUADRO AIUTI DI STATO

20	Contributo a fondo perduto per i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19"	Art. 25, D.L. n. 34/2020
22	Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici	Art. 59, D.L. n. 104/2020
23	Contributo a fondo perduto per gli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive	Art. 1, D.L. n. 137/2020
	<i>NOTIAMO LA SCOMPARSA DEL CODICE 24 – AIUTI NON TASSATI ART. 10-BIS</i>	
27	Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del d.P.C.M. del 3 novembre 2020	Art. 1-bis, D.L. n. 137/2020
28	Contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione	Art. 2, D.L. n. 172/2020
29	Contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del D.L. n. 137/2020 (estensione ad ulteriori attività economiche)	Art. 1-ter, D.L. n. 137/2020
30	Contributo a fondo perduto per i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nel territorio di comuni classificati totalmente montani	Art. 60, comma 7-sexies, D.L. n. 104/2020
31	Contributo a fondo perduto per i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19"	Art. 1, D.L. n. 41/2021
32	Contributo a fondo perduto per le start up	Art. 1-ter, D.L. n. 41/2021
33	Contributo a fondo perduto automatico per i soggetti che hanno presentato istanza e ottenuto il contributo di cui all'art. 1, D.L. n. 41/2021	Art. 1, commi da 1 a 3, D.L. n. 73/2021
34	Contributo a fondo perduto per i soggetti maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19"	Art. 1, commi da 5 a 15, D.L. n. 73/2021
35	Contributo a fondo perduto perequativo per i soggetti maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19"	Art. 1, commi da 16 a 27, D.L. n. 73/2021

QUADRO AIUTI DI STATO


35	Contributo a fondo perduto perequativo per i soggetti maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19"	Art. 1, commi da 16 a 27, D.L. n. 73/2021
36	Contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di reddito agrario e per i soggetti che hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro	Art. 1, comma 30-bis, D.L. n. 73/2021
37	Contributo a fondo perduto per i servizi della ristorazione collettiva	Art. 43-bis, D.L. n. 73/2021
38	Contributo a fondo perduto a favore delle imprese operanti nei settori del wedding, dell'intrattenimento e dell'HORECA	Art. 1-ter, D.L. n. 73/2021
39	Contributo a fondo perduto per il sostegno delle attività economiche chiuse	Art. 2, D.L. n. 73/2021 e art. 11, D.L. n. 105/2021
40	Contributo a fondo perduto in favore delle imprese turistico-ricettive	Art. 6, decreto del Ministro del Turismo 24 agosto 2021
41	Non imponibilità degli utili di esercizio derivanti dall'attività di impresa delle start-up a vocazione sociale che impiegano lavoratori con disturbi dello spettro autistico	Art. 12-quinquies, comma 3 D.L. n. 146/2021
42	Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni	Art. 5, commi 1 – 9, D.L. n. 41/2021
43	Non imponibilità delle plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis), del TUIR realizzate da persone fisiche	Art. 14, commi da 1 a 3, D.L. n. 73/2021

QUADRO AIUTI DI STATO

60	Credito d'imposta canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda	Art. 28 D.L. n. 34/2020	
61	Credito d'imposta maggiorazione per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo per le imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia	Art. 1, comma 185, L. n. 178/2020	Art. 25, par. 2, Reg. UE 651/2014: 1. ricerca fondamentale (lett. a) 2. ricerca industriale (lett. b) 3. sviluppo sperimentale (lett. c)
66	Credito d'imposta investimenti nel territorio del comune di Campione d'Italia	Art. 1, comma 577, L. n. 160/2019	
67	Credito d'imposta rimanenze di magazzino (bonus tessile, moda e accessori)	Art. 48-bis, D.L. n. 34/2020	
68	Credito d'imposta bonus teatro e spettacoli	Art. 36-bis, D.L. n. 41/2021	
69	Credito d'imposta pagamento canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria	Art. 67-bis, D.L. n. 73/2021	
70	Credito d'imposta Investimenti beni strumentali/Sisma Centro-Italia	Art. 43-ter, D.L. n. 152/2021 e art. 18-quater D.L. n. 8/2017	
71	Credito d'imposta per le imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci nuovi, inclusi i vaccini	Art. 31, D.L. n. 73/2021	Art. 25, par. 2, Reg. UE 651/2014: 1. ricerca fondamentale (lett. a) 2. ricerca industriale (lett. b) 3. sviluppo sperimentale (lett. c) 4 studi di fattibilità (lett. d)

QUADRO AIUTI DI STATO

72	Credito d'imposta per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici	Art. 22-bis, D.L. n. 124/2019	
73	Credito d'imposta per i soggetti che hanno versato il canone RAI	Art. 6, comma 6, D.L. n. 41/2021	
999	Altri aiuti di Stato o aiuti de minimis diversi da quelli sopra elencati		



QUADRO AIUTI DI STATO

A TITOLO ESEMPLIFICATIVO NON USO CODICE 999
PER GLI AIUTI DI STATO E DE MINIMIS

1. GIÀ PRESENTI NELLA TABELLA;
2. FRUIBILI AI FINI DI IMPOSTE DIVERSE DA QUELLE SUI REDDITI (AD ESEMPIO, LE AGEVOLAZIONI UTILIZZABILI AI FINI IRAP);
3. FRUIBILI IN DIMINUZIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI;
4. FRUIBILI IN DIMINUZIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI SUBORDINATI ALLA PRESENTAZIONE DI APPOSITA ISTANZA AD AMMINISTRAZIONI DIVERSE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (AD ESEMPIO, L'AGEVOLAZIONE ZFU, SUBORDINATA A PROVVEDIMENTO DEL MISE);
5. LE AGEVOLAZIONI ESPOSTE NEI QUADRI DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE NON QUALIFICABILI COME AIUTI DI STATO O AIUTI DE MINIMIS (AD ESEMPIO, IL CREDITO D'IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI R&S, IN QUANTO TALE MISURA, PUR ESSENDO DI NATURA FISCALE E AUTOMATICA, NON PRESENTA PROFILI DI SELETTIVITÀ MA HA UNA PORTATA APPLICATIVA GENERALE);
6. GLI IMPORTI RESIDUI UTILIZZATI NEL PERIODO D'IMPOSTA RELATIVI AD AIUTI DI STATO E AIUTI DE MINIMIS I CUI PRESUPPOSTI SI SONO REALIZZATI NEI PRECEDENTI PERIODI D'IMPOSTA.

QUADRO AIUTI DI STATO

BASE GIURIDICA

Generale, Strada, SIEG, Agricoltura, Pesca

Codice aiuto: 1 | Quadro: 3 | Tipo norma: 4 | Anno: 5 | Numero: 6 | Articolo: 7 | Estensione: 8 | Numero: 9 | Comma Estensione: 10 | Lettera: 11

Codice CAR: 11-A | Dimensione impresa: 13 | Codice attività ATECO: 14 | Settore: 15 | Tipo SIEG: 16 | Importo totale aiuto spettante: 17 | ,00

RS401

DATA DEL PROGETTO

Data inizio: giorno | mese | anno | Data fine: 19 giorno | mese | anno | Codice Regione: 20 | Codice Comune: 21

Obiettivo: 25 | Tipologia costi: 26 | Costi agevolabili: 27 | Intensità di aiuto: 28 | Importo aiuto spettante: 29 | ,00

Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003:
1, micro impresa - 2, piccola impresa - 3, media impresa - 4, grande impresa - 5, non classificabile (solo per i soggetti pubblici).

	ULA	ALTERNATIVAMENTE	
		FATTURATO	ATTIVO
MICRO	9	2 MIL	2MIL
PICCOLA	da 10 a 49	10 MIL	10 MIL
MEDIA	da 50 a 249	50 MIL	43 MIL

IMPRESA: ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica.

QUADRO AIUTI DI STATO

BASE GIURIDICA										
Codice aiuto	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Comma			
1	3	4	5	6	7	8	Numero	Estensione	Lettera	
9	10	11								
11-A										
							Importo totale aiuti spettante			
							,00			
DATI DEL PROGETTO										
Data inizio			Data fine			Codice Regione		Codice Comune		
18 giorno	mese	anno	19 giorno	mese	anno	20	21			
		Obiettivo	Tipologia costi	Costi agevolabili		Intensità di aiuto		Importo aiuto spettante		
		25	26	27		28		29		
				,00				,00		

- 1 Materiali - Terreni
- 2 Materiali - Immobili
- 3 Materiali - Impianti/Macchinari/Attrezzature
- 4 Materiali - Progettazione/studi/consulenze
- 5 Immateriali - Licenze
- 6 Immateriali - Know-How
- 7 Immateriali - Conoscenze Tecniche Non Brevettate
- 8 Immateriali - Marchi
- 9 Immateriali - Diritti Di Brevetto
- 10 Costi di personale - Formazione Professionale
- 11 Costi di personale - Costo del personale
- 12 Materie prime, di consumo e merci
- 13 Servizi - Servizi professionali

- 14 *Oneri diversi di gestione*
- 15 *Ammortamenti - Costo di strumenti e attrezzature*
- 16 *Ammortamenti - Costo dei fabbricati e dei terreni*
- 17 *Ammortamenti - Costi della ricerca contrattuale, delle conoscenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato*
- 18 *Costi generali - Spese generali*
- 19 *Oneri finanziari*
- 20 *Non individuabili secondo le definizioni di cui ai Regolamenti Comunitari*
- 31 *Servizi - Altri servizi.*

QUADRO AIUTI DI STATO

BASE GIURIDICA										
Codice aiuto	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Comma			
1	3	4	5	6	7	8	Numero	Estensione	Lettera	
9	10	11								
11-A	12	13	14	15	16	Importo totale aiuto spettante				
							17	,00		
DATI DEL PROGETTO										
Data inizio			Data fine			Codice Regione		Codice Comune		
18 giorno	18 mese	18 anno	19 giorno	19 mese	19 anno	20	21			
Obiettivo		Tipologia costi	Costi agevolabili		Intensità di aiuto	Importo aiuto spettante				
25		26	27		28	29				
						,00				

- nella **colonna 27**, l'ammontare delle spese agevolabili. Tale colonna può non essere compilata qualora nella colonna 26 sia indicato il codice 20;
- nella **colonna 28**, l'intensità di aiuto espressa in percentuale, se prevista dalla misura agevolativa;
- nella **colonna 29**, l'ammontare dell'aiuto spettante riferito alle spese indicate nella colonna 27.

QUADRO RU – PER CREDITI IMPOSTA

SEZIONE I																	
Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU1 Dati identificativi del credito d'imposta spettante Codice credito _____ 1																
	RU2 Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione _____ ,00																
	RU3 Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A) _____ ,00																
	RU5 Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui ¹ _____ ,00 ² _____ ,00 ^{B2} _____ ,00 ^{C2} _____ ,00 ^{D2} _____ ,00) ³ _____ ,00																
	RU6 Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24 _____ ,00																
	RU7 Credito utilizzato ai fini <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ritenute</th> <th>IVA (Periodici e acconto)</th> <th>IVA (Saldo)</th> <th>IRES (Acconti)</th> <th>IRES (Saldo)</th> <th>Imposta sostitutiva</th> <th>IRAP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>_____ ,00</td> <td>_____ ,00</td> <td>_____ ,00</td> <td>_____ ,00</td> <td>_____ ,00</td> <td>_____ ,00</td> <td>_____ ,00</td> </tr> </tbody> </table>		Ritenute	IVA (Periodici e acconto)	IVA (Saldo)	IRES (Acconti)	IRES (Saldo)	Imposta sostitutiva	IRAP	1	_____ ,00	_____ ,00	_____ ,00	_____ ,00	_____ ,00	_____ ,00	_____ ,00
		Ritenute	IVA (Periodici e acconto)	IVA (Saldo)	IRES (Acconti)	IRES (Saldo)	Imposta sostitutiva	IRAP									
	1	_____ ,00	_____ ,00	_____ ,00	_____ ,00	_____ ,00	_____ ,00	_____ ,00									
	RU8 Credito d'imposta riversato _____ ,00																
	RU9 Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B) Art. 1260 c.c. ¹ _____ ,00 Art. 43-ter D.P.R. 602/73 ² _____ ,00																
	RU10 Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN) _____ ,00																
	RU11 Credito d'imposta richiesto a rimborso _____ ,00																
RU12 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) Vedere istruzioni ¹ _____ ² _____ ,00																	

STRUTTURA ANALOGA ALL'ANNO PASSATO:

- 1) MODELLO «POLIVALENTE»
- 2) QUALIFICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI CREDITO
- 3) COMPILAZIONE «SELETTIVA» DI ALCUNE CASELLE IN RAGIONE DEL TIPO DI CREDITO INDICATO
- 4) RACCORDO DEI DATI NEL TEMPO, CON RIPRESA DEL RESIDUO DEL 2020

QUADRO RU – PER CREDITI IMPOSTA

DESCRIZIONE	CODICE
Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (art. 28 D.L. 34/2020; art. 77, c.1, lett. b) e b-bis), D.L. 104/2020; art. 8 D.L. 137/2020; art. 4 D.L. 149/2020; art. 1, c. 602, L. 178/2020; art. 4, D.L. 73/2021)	H8
Credito d'imposta per le spese di sanificazione e per l'acquisto di dispositivi di protezione (art. 125 D.L. 34/2020; art. 31, c. 4-ter, D.L. 104/2020)	H9
Credito d'imposta per i canoni di locazione di botteghe e negozi (art. 65 D.L. 18/2020)	I1
Credito d'imposta per le rimanenze di magazzino (art. 48-bis, c. 4, D.L. 34/2020; art. 8 D.L. 73/2021)	I5
Credito d'imposta per il recupero dei buoni vacanza (art. 176 D.L. 34/2020; art. 5, commi 6 e 7, D.L. 137/2020; art. 7, c. 3-bis, D.L. 183/2020; art. 7-bis D.L. 73/2021)	I7
Credito d'imposta per le spese di sanificazione e per l'acquisto di dispositivi di protezione (art. 32 D.L. 73/2021)	M1

QUADRO RU – PER CREDITI IMPOSTA

SEZIONE I															
Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU1 Dati identificativi del credito d'imposta spettante Codice credito _____ 1														
	RU2 Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione Sì ,00														
	RU3 Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A) Sì ,00														
	RU5 Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui ¹ _____ ,00 ² _____ ,00 ^{B2} _____ ,00 ^{C2} _____ ,00 ^{D2} _____ ,00) ³ Sì ,00														
	RU6 Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24 Sì ,00														
	RU7 Credito utilizzato ai fini <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Ritenute</th> <th>IVA (Periodici e acconto)</th> <th>IVA (Saldo)</th> <th>IRES (Acconti)</th> <th>IRES (Saldo)</th> <th>Imposta sostitutiva</th> <th>IRAP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>¹ _____ ,00</td> <td>² _____ ,00</td> <td>³ _____ ,00</td> <td>⁴ Sì ,00</td> <td>⁵ Sì ,00</td> <td>⁶ _____ ,00</td> <td>⁷ _____ ,00</td> </tr> </tbody> </table>	Ritenute	IVA (Periodici e acconto)	IVA (Saldo)	IRES (Acconti)	IRES (Saldo)	Imposta sostitutiva	IRAP	¹ _____ ,00	² _____ ,00	³ _____ ,00	⁴ Sì ,00	⁵ Sì ,00	⁶ _____ ,00	⁷ _____ ,00
	Ritenute	IVA (Periodici e acconto)	IVA (Saldo)	IRES (Acconti)	IRES (Saldo)	Imposta sostitutiva	IRAP								
	¹ _____ ,00	² _____ ,00	³ _____ ,00	⁴ Sì ,00	⁵ Sì ,00	⁶ _____ ,00	⁷ _____ ,00								
	RU8 Credito d'imposta riversato Sì ,00														
	RU9 Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B) Art. 1260 c.c. ¹ Sì ,00 Art. 43-ter D.P.R. 602/73 ² _____ ,00														
	RU10 Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN) Sì ,00														
	RU11 Credito d'imposta richiesto a rimborso _____ ,00														
RU12 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) Vedere istruzioni ¹ _____ ² Sì ,00															

- LA SEZIONE DEVE ESSERE COMPILATA SOLO DAI SOGGETTI CHE MATURANO IL DIRITTO AL BENEFICIO (LOCATARIO E CONDUTTORE), ANCHE IN CASO DI CESSIONE, TOTALE O PARZIALE, DEL CREDITO MEDESIMO (I CESSIONARI RS450 SE IN DIMINUZIONE IRES);
- NELLA SEZIONE POSSONO ESSERE COMPILATI ESCLUSIVAMENTE I RIGHI RU2, RU3, RU5, COLONNA 3, RU6, RU7, COLONNE 4 E 5, RU8, RU9, COLONNA 1, RU10 E RU12. NEL RIGO RU5, COLONNA 3, VA INDICATO L'AMMONTARE DEL CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE CON RIFERIMENTO AI CANONI DI LOCAZIONE E/O AFFITTO RELATIVI AI MESI AGEVOLATI RICADENTI NEL PERIODO D'IMPOSTA OGGETTO DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE.

NEL RIGO RU6, L'AMMONTARE DEL CREDITO UTILIZZATO IN COMPENSAZIONE NEL PERIODO D'IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA PRESENTE DICHIARAZIONE, TRANNE ECCEZIONI:

- CODICE "06" – GIOVANI CALCIATORI - ENTRO IL TERMINE PER IL VERSAMENTO DEL SALDO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI;
- CODICE "80" - IMPOSTE ANTICIPATE (DTA) - ENTRO LA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE;

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE INVESTIMENTO

Articolo 109 del TUIR

- ✓ Consegna o spedizione (compravendita)
- ✓ Ultimazione lavori per investimenti in appalto

Investimenti in appalto particolarmente problematici (ris. 107/2022)

- ✓ Prestazioni essenziali ulteriori (installazione, montaggio, personalizzazioni, messa in opera ecc...)?
- ✓ Servizi accessori?
- ✓ Collaudo previsto? Dove? Presso fornitore o cliente? (ris. 723 e 895/2021)
- ✓ Attenzione al saldo prezzo se antecedente al collaudo (ris. 723/2021)
- ✓ Attenzione agli investimenti complessi cioè formati da più componenti autonome.

CUMULABILITÀ BONUS

SOGGETTO IRES E IRAP

Bene materiale agevolato 4.0 costo	10.000
Credito imposta 50%	5.000
Altre agevolazioni in c/capitale	4.000
Effetto fiscale credito imposta (5.000 x 27,9%) *	1.395
Agevolazione teorica	10.395
Agevolazione spettante nella capienza del costo	10.000
Credito imposta 4.0 utilizzabile (6.000/1,279)	4.691 **

() dubbi su base calcolo effetti fiscali – (**) effettiva agevolazione minore*

INVESTIMENTI E QUADRO RU

Si riportano di seguito i codici tributo per l'utilizzo dei crediti di imposta in compensazione nel modello F24 e i relativi codici per l'indicazione nel quadro RU delle dichiarazioni dei redditi 2021.

tipologia credito di imposta	codice tributo	codice quadro RU
Beni ordinari ex articolo 1, comma 188, L. 160/2019	6932	H4
Beni materiali 4.0 ex articolo 1, comma 189, L. 160/2019	6933	2H
Beni immateriali 4.0 ex articolo 1, comma 190, L. 160/2019	6934	3H
Beni ordinari ex articolo 1, comma 1054, L. 178/2020	6935	L3
Beni materiali 4.0 ex articolo 1, comma 1056, L. 178/2020	6936	2L
Beni immateriali 4.0 ex articolo 1, comma 1058, L. 178/2020	6937	3L

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Credito investimenti 2021 beni ordinari Legge 160/2019 – prenotazione entro il 15 novembre 2020

- ✓ Importo spese sostenute euro 10.000
- ✓ Credito imposta 6% euro 600
- ✓ Codice H4
- ✓ Utilizzo in compensazione (5 quote annuali 2022/2026) cod. tributo 6932

RU1	Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito:					
			H 4					
RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione						,00	
RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)						,00	
RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo		600	,00	,00	,00	600	,00
RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24						,00	
RU7	Ritenute	IVA (Periodici e scatti)	IVA (Soldo)	IRPEF (Accounti)	IRPEF (Soldo)	Imposta sostitutiva	IRAP	
	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
RU8	Credito d'imposta riversato						,00	
RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)		Art. 1260 c.c.		,00	Art. 43 ter D.P.R. 602/73	,00	
RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GIN o GC o TN o PN)						,00	
RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso						,00	
RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		Vedere istruzioni				600 ,00	
RU120	Investimenti beni strumentali 2020		Investimenti c.188	Investimenti c.189	Investimenti c.200			
			10000 ,00	,00				

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Credito investimenti beni ordinari 2021 Legge n. 178/2020

Importo spese sostenute euro 10.000

Credito imposta 10% euro 1.000 non utilizzato nel 2021

Codice L3

Da utilizzare in compensazione nel 2022 - cod. tributo 6935

RU1	Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito						
				L3					
RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione								.00
RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)								.00
RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo		(di cui)	1.000	.00	.00	.00	.00	1.000
RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24								.00
RU7	Credito utilizzato ai fini	Stipendi	IRPE (Periodo e scatti)	IVA (Soldo)	RES (Accanto)	RES (Soldo)	Imposta sostitutiva	RAP	.00
		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
RU8	Credito d'imposta riversato								.00
RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)				Art. 1260 c.c.	.00	Art. 43 ter D.P.R. 602/73	.00	.00
RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)								.00
RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso								.00
RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)								1.000
									.00
RU130	Investimenti beni strumentali 2021 (effettuati nel periodo d'imposta)		Investimenti c. 1054					Investimenti c. 1056	Investimenti c. 1058
	Beni materiali	Beni immateriali	Strumenti tecnologici wv						
	10.000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
RU140	Investimenti beni strumentali 2021 (effettuati dopo la chiusura del periodo d'imposta e fino al 30 giugno 2022)		Investimenti c. 1054					Investimenti c. 1056	Investimenti c. 1058
	Beni materiali	Beni immateriali	Strumenti tecnologici wv						
	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Credito investimenti beni materiali all. A - 4.0 - 2021

Importo spese sostenute euro 120.000

Credito imposta 50% euro 60.000

Codice 2L

Utilizzo in compensazione (3 quote annuali 2021/2023) cod. tributo 6936

RU1	Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito		2L			
RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione							.00
RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)							.00
RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui) 60.000							60.000
RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24							20.000
RU7	Residuo	IVA (Passiva e accanti)	IVA (Soldo)	IRPEF (Accanti)	RES (Soldo)	Imposta sostitutiva	IRAP	.00
		10.000	.00	10.000	.00	.00	.00	.00
RU8	Credito d'imposta riversato							.00
RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)							.00
RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)							.00
RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso							.00
RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)							40.000
RU130	Investimenti beni strumentali 2021 (effettuati nel periodo d'imposta)		Investimenti c.1054			Investimenti c.1056	Investimenti c.1058	
	Beni materiali	Beni immateriali	Strumenti tecnologici sv					
	.00	.00	.00		120.000	.00	.00	
RU140	Investimenti beni strumentali 2021 (effettuati dopo la chiusura del periodo d'imposta e fino al 30 giugno 2022)		Investimenti c.1054			Investimenti c.1056	Investimenti c.1058	
	Beni materiali	Beni immateriali	Strumenti tecnologici sv					
	.00	.00	.00		.00	.00	.00	

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Credito investimenti beni materiali all. A - 4.0 - 2021

Investimento 2021 euro 120.000 - Credito imposta 50% euro 60.000 - Codice 2L


Investimento 2022 con prenotazione entro 31.12.2021 euro 50.000 - Credito imposta 50% euro 25.000 - Codice 2L

Utilizzo in compensazione (3 quote annuali 2021/2023) cod. tributo 6936


RU1	Dati identificativi del credito d'imposta spettante:		Codice credito			
			2L			
RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione					.00
RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)					.00
RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui)		60.000	25.000		85.000
RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24					20.000
RU7	Credito utilizzato ai fini	Residuo	IVA (Passiva e accanti)	IVA (Soldo)	IRPEF (Accanti)	RES (Soldo)
		10.000	.00	.00	10.000	.00
RU8	Credito d'imposta riversato					.00
RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)					.00
RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)					.00
RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso					.00
RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)					65.000
RU130	Investimenti beni strumentali 2021 (effettuati nel periodo d'imposta)		Investimenti c. 1054			Investimenti c. 1056
	Beni materiali	Beni immateriali	Strumenti tecnologici sv			120.000
	.00	.00	.00			.00
RU140	Investimenti beni strumentali 2021 (effettuati dopo la chiusura del periodo d'imposta e fino al 30 giugno 2022)		Investimenti c. 1054			Investimenti c. 1056
	Beni materiali	Beni immateriali	Strumenti tecnologici sv			50.000
	.00	.00	.00			.00

ULTERIORE TORNATA PER LE RIVALUTAZIONI

COSA POSSIAMO FARE NEL 2021?



RIVALUTAZIONE BENI IMMATERIALI NEL 2020 (e relativo «scherzetto» legge bilancio)



RIVALUTAZIONI

SEZIONE XXIII-A

Rivalutazione
dei beni e delle
partecipazioni

L. 160/2019
rivalutazione

		Importo	Aliquota	Imposta
RQ86	Rivalutazione dei beni ammortizzabili	1 <input type="text" value=""/>	12%	2 <input type="text" value=""/>
		,00		,00
RQ87	Rivalutazione dei beni non ammortizzabili	<input type="text" value=""/>	10%	<input type="text" value=""/>
		,00		,00
RQ88	Rivalutazione delle partecipazioni	<input type="text" value=""/>	10%	<input type="text" value=""/>
		,00		,00

La sezione XXIII-A va compilata dai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio e che, anche in deroga all'art. 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge, si sono avvalsi della facoltà di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018.

La rivalutazione, che deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea, va eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021.

Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla legge.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini dell'IRES e dell'IRAP **a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita** (per gli immobili, dal 1-12-2024), mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 10 per cento per i beni non ammortizzabili.

RIVALUTAZIONI

SEZIONE XXIII-B

Riconoscimento dei maggiori valori dei beni e delle partecipazioni

L. 160/2019 riallineamento

		Importo	Aliquota	Imposta
RQ89	Maggiori valori dei beni ammortizzabili	1 <input type="text" value=""/>	12%	2 <input type="text" value=""/>
		<input type="text" value=""/>		<input type="text" value=""/>
		,00		,00
RQ90	Maggiori valori dei beni non ammortizzabili	<input type="text" value=""/>	10%	<input type="text" value=""/>
		<input type="text" value=""/>		<input type="text" value=""/>
		,00		,00
RQ91	Maggiori valori delle partecipazioni	<input type="text" value=""/>	10%	<input type="text" value=""/>
		<input type="text" value=""/>		<input type="text" value=""/>
		,00		,00
RQ92	Totale imposte	1 <input type="text" value=""/>	Totale imposte	2 <input type="text" value=""/>
		<input type="text" value=""/>		<input type="text" value=""/>
		,00		,00

La sezione XXIII-B va compilata dai soggetti che, ai sensi del comma 702 dell'art. 1 della legge, si sono avvalsi della facoltà di cui all'art. 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342 di affrancare ai fini fiscali i maggiori valori che risultano iscritti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018, a condizione che i relativi beni, purché ricompresi tra quelli previsti dall'art. 10 della legge n. 342 del 2000, siano ancora presenti nel bilancio in cui è operato il riallineamento.

Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 699 dell'art. 1 della legge, è vincolata una riserva in sospensione di imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 698.

RIVALUTAZIONI

SEZIONE XXIII-C

Affrancamento	RQ93	Saldo di rivalutazione/riserva vincolata	Importo	Aliquota	Imposta	Prima rata
L. 160/2019 affrancamento			1	10%	2	3
			,00		,00	,00

La sezione XXIII-C è riservata:

- ai soggetti che abbiano proceduto alla rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, i quali possono affrancare, in tutto o in parte, il saldo di rivalutazione risultante;
- ai soggetti che abbiano proceduto al riallineamento dei valori, i quali possono affrancare la riserva vincolata in sospensione d'imposta ai fini fiscali.

L'affrancamento è effettuato con l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali, nella misura del 10 per cento.

L'imposta sostitutiva di cui al comma 698 dell'art. 1 della legge è versata per importi complessivi fino a 3.000.000 di euro in un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi; per importi complessivi superiori a 3.000.000 di euro in un massimo di sei rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, la seconda entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo, le altre con scadenza, rispettivamente, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi e il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta successivi.

Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

RIVALUTAZIONI

SEZIONE XXIV
Rivalutazione delle
attività immateriali

RQ100

Maggiori valori immateriali

1 ,00

Imposta calcolata

2 ,00

Imposta art. 110 c. 4
D.L. 104/20

3 ,00

Imposta dovuta

4 ,00

Serve per mantenere deduzioni marchi e avviamento in 18 anni anziché 50 anni

Prima rata

5 ,00

Per chi è «rimasto fregato» dalla Legge di Bilancio per il 2022

A decorrere dal predetto esercizio, la deduzione del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis del citato art. 110 alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'art. 103 del TUIR, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un cinquantesimo di detto importo (commi 8-ter e 8-quater dell'art. 110 del decreto-legge n. 104 del 2020, introdotti dall'art. 1, comma 622, legge 30 dicembre 2021, n. 234).

In deroga alla predetta disposizione, è possibile effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un diciottesimo di detto importo, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall'art. 176, comma 2-ter, del TUIR, al netto dell'imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4 dell'art. 110 del decreto-legge n. 104 del 2020.

RIVALUTAZIONI

SEZIONE XXIV
Rivalutazione delle
attività immateriali

RQ100

Maggiori valori immateriali

1 **BASE** ,00

Imposta calcolata

2 **12-14-16%** ,00

Imposta art. 110 c. 4
D.L. 104/20

3 **3%** ,00

Imposta dovuta

4 ,00

Serve per mantenere deduzioni marchi e avviamento in 18 anni anziché 50 anni

Prima rata

5 ,00

Nel rigo RQ100 va indicato:

- ✓ in colonna 1, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti alle attività immateriali;
- ✓ in colonna 2, l'imposta sostitutiva calcolata complessivamente sull'ammontare di colonna 1 applicando le aliquote del 12, del 14 e del 16 per cento agli importi compresi negli scaglioni previsti all'articolo 176, comma 2-ter, del TUIR, e cioè con aliquota: del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro; del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro;
- ✓ in colonna 3 va indicata l'imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4 dell'art. 110 del decreto-legge n. 104 del 2020;
- ✓ in colonna 4, la differenza tra la colonna 2 e la colonna 3, pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta. Il versamento dell'imposta sostitutiva va effettuato, utilizzando l'apposito codice tributo, in un massimo di due rate di pari importo di cui la prima, da indicare in colonna 5, con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta successivo.

RIVALUTAZIONI

SEZIONE XXV

Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni – settori alberghiero e termale

RQ110 Saldo di rivalutazione/riserva vincolata

Importo

Aliquota

Imposta

Prima rata

1

,00

10%

2

,00

3

,00

Ai sensi dell'art. 6-bis del decreto-legge n. 23 del 2020, i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono, anche in deroga all'art. 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge n. 342 del 2000, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

La rivalutazione deve essere eseguita in uno o in entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

Le disposizioni si applicano, alle medesime condizioni, anche per gli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale ovvero per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento.

RIVALUTAZIONI

SEZIONE XXV

Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni – settori alberghiero e termale

INDIVIDUAZIONE SETTORE
Circolare 6/E/2022

1.4. Rivalutazione dei beni posseduti da una società che svolge attività riconducibile al codice Ateco 55.30 - "Aree di campeggio ed aree attrezzate per camper e roulotte"

Risposta

Al riguardo, si rileva che, pur non essendo rinvenibile nella normativa fiscale una definizione puntuale di "settore alberghiero", si riscontrano previgenti disposizioni in cui il medesimo non appare strettamente circoscritto alle sole attività rientranti nella nozione di "albergo" (codice Ateco 55.10 - "Alberghi e strutture simili"). È il caso, ad esempio, dell'articolo 2 del decreto interministeriale del 20 dicembre 2017, recante disposizioni applicative per l'attribuzione del **credito di imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83**, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, a mente del quale "sono strutture alberghiere gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, nonché quelle individuate come tali dalle specifiche normative regionali".

A ciò va aggiunto che la **risoluzione n. 12/E del 18 marzo 2020**, contenente i primi chiarimenti circa la sospensione dei versamenti disposta dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 a favore, tra l'altro, delle imprese turistico-ricettive, ha indicato i codici Ateco riferibili alle attività economiche esercitate dai beneficiari della sospensione, **includendo tutti i codici rientranti nella sezione 55.**

Pertanto, poiché nella fattispecie oggetto del presente quesito la società risulta direttamente "operante" nel settore alberghiero, deve ritenersi realizzata la finalità del menzionato articolo 6-bis - "sostenere i settori alberghiero e termale" - con la conseguenza che la medesima potrà fruire della rivalutazione gratuita ivi prevista.

RIVALUTAZIONI

SEZIONE XXV

Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni – settori alberghiero e termale

1.2. Rivalutazione degli immobili detenuti da una società che opera nei settori alberghiero e termale in maniera non prevalente

Quesito

Una società che svolge in via prevalente attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio, è proprietaria di alcuni immobili i quali vengono utilizzati per lo svolgimento (in via non prevalente) di attività nel settore "alberghiero". Considerato che la rivalutazione di cui all'articolo 6-bis del decreto liquidità deve essere operata per categorie omogenee, la società chiede se possa fruire della rivalutazione in questione in relazione a tutti gli immobili iscritti in bilancio.

Risposta

Considerato che la ratio legis della rivalutazione per il settore alberghiero è quella di consentire di rivalutare gratuitamente i beni delle imprese che operano nei settori alberghiero e termale che risultano tra quelli maggiormente colpiti dalla crisi economica conseguente alla pandemia da COVID-19, si deve ritenere che la disciplina di cui al menzionato articolo 6-bis trova applicazione nei confronti di:

- a) quei soggetti che operano in ambito "alberghiero e termale", anche in via non prevalente;
- b) limitatamente ai beni o porzioni di beni utilizzati per lo svolgimento di tali attività.

Tale interpretazione trova, peraltro, conferma nel tenore letterale dell'articolo 5-bis del decreto-legge n. 41 del 2021, secondo la quale "ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, l'art. 6-bis del Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano, alle medesime condizioni, anche per gli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale" (sottolineature aggiunte). Tale norma di interpretazione autentica, infatti, contiene un doppio rinvio sia agli immobili a destinazione alberghiera sia ai soggetti operanti nei settori alberghiero e termale.

INDIVIDUAZIONE SETTORE
«LA PREVALENZA»
Circolare 6/E/2022

RIVALUTAZIONI

SEZIONE XXV

Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni – settori alberghiero e termale

1.2. Rivalutazione degli immobili detenuti da una società che opera nei settori alberghiero e termale in maniera non prevalente

... segue ...

Dunque, per quanto concerne il requisito sub a), sono da ritenersi inclusi tutti i soggetti che svolgono effettivamente (ancorché in misura non prevalente) le attività ricomprese nei codici Ateco della sezione 55 e quelle di cui al codice 96.04.20. A questi si aggiungono anche coloro che possono dimostrare di svolgere le medesime attività in forza di eventuali autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento di attività alberghiere e termali.

Con riferimento alla condizione sub b), è necessario fare riferimento ai beni - individuati al menzionato articolo 6-bis del decreto liquidità - utilizzati in via esclusiva per lo svolgimento delle attività dei settori alberghiero e termale.

In caso di utilizzo promiscuo dei beni, invece, è necessario identificare il valore di mercato del bene attribuibile alla "parte" di bene utilizzate per operare nei predetti settori.

Tale identificazione può avvenire sulla base della valutazione di stima operata ai sensi dell'articolo 6 del D.M. 2001 cui rinvia il menzionato articolo 6-bis, ovvero, mediante altro criterio che risulti dimostrabile e controllabile in sede di svolgimento delle attività di controllo (si pensi, ad esempio, ai millesimi di immobile destinato ad attività termale ovvero al rapporto tra ricavi prodotti tramite utilizzo della porzione di immobile destinato ad attività alberghiera).

Pertanto, una società che svolge in via prevalente attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio ed è proprietaria di alcuni immobili che utilizza per lo svolgimento di attività nel settore "alberghiero", può fruire della rivalutazione di cui al citato articolo 6-bis in relazione agli immobili utilizzati per lo svolgimento del settore alberghiero, secondo le modalità sopra descritte.

RIVALUTAZIONI

SEZIONE XXV

Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni – settori alberghiero e termale

1.5. Decorrenza della deduzione degli ammortamenti relativi a beni rivalutati di società operante nel settore alberghiero

Quesito

Una società operante nel settore alberghiero chiede come debba calcolare gli ammortamenti per l'annualità 2020 in relazione agli immobili rivalutati tenuto conto della decorrenza della misura in esame disposta dal comma 3 dell'articolo 6-bis del decreto liquidità.

Da adattare al 2021

Risposta

Con riferimento al calcolo delle quote di ammortamento, si evidenzia che, in forza del secondo periodo del comma 3 dell'articolo 6-bis del decreto liquidità, "il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita".

In linea generale, dunque, tenuto conto che la società intende operare la rivalutazione nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, i maggiori valori saranno fiscalmente riconosciuti già dall'esercizio 2020.

Per quanto attiene al calcolo degli ammortamenti, dunque, la previsione contenuta nel citato comma 3 dell'articolo 6-bis consente - a prescindere dal relativo trattamento contabile - di determinare gli ammortamenti deducibili tenendo conto del valore rivalutato, già a partire dal periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 2020.

RIVALUTAZIONI E DISALLINEAMENTI

SEZIONE I

Riconciliazione
dati di bilancio
e fiscali

		Tipo di beni/Voce di bilancio					Causa	IAS/D.lgs. 139/2015	Valore precedente
		1				2	3	4	
RVI	Valore contabile	5	6	7	8	9			
	Valore fiscale	10	11	12	13				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Valore di realizzo			
		,00	,00	,00	,00	,00			
		,00	,00	,00	,00	,00			

RIVALUTAZIONI 2020

VI ERA IMMEDIATO RICONOSCIMENTO FISCALE MA RINVIO PER PLUS E MINUS

RIVALUTAZIONI 2021

VALUTARE VOLTA PER VOLTA A SECONDA DEL TIPO DI RIVALUTAZIONE

RIVALUTAZIONE «SOLO CIVILE» DEI BENI

PUR ESSENDO BENE NON AMMORTIZZABILE DEVO MONITORARE PER GESTIRE LE PLUS / MINUS



Esempio:

- un bene non ammortizzabile (terreno) è portato dal valore storico di 150.000 euro al valore corrente di 250.000 euro al 31.12.2021;
- Il differenziale di 100.000 euro non è riconosciuto fiscalmente.

		Tipo di beni/Voce di bilancio			Causa	IAS/D.lgs. 139/2015	Valore precedente				
		1	TERRENI E FABBRICATI		2	3	4				
RV1	Valore contabile	5	Valore iniziale 150.000,00	6	Incrementi 100.000,00	7	Decrementi ,00	8	Valore finale 250.000,00	9	Valore di realizzo ,00
	Valore fiscale	10	Valore iniziale 150.000,00	11	Incrementi ,00	12	Decrementi ,00	13	Valore finale 150.000,00		

SANZIONI RV

- ✓ **Violazione meramente formale**
 - art. 6 co. 5-*bis* DLgs. 472/97 + art. 10 co. 3 L. 212/2000 + CM 77/2001;
 - non possono essere punite le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.
- ✓ **Omessa o irregolare compilazione del quadro RV:**
 - la violazione commessa non può essere considerata meramente formale, nonostante si tratti di violazione che non incide né sulla base imponibile, né sul tributo;
 - può ostacolare l'attività di controllo degli uffici;
 - art. 8 co. 1 DLgs. 471/97: la dichiarazione è inesatta quando è omesso o non è indicato un elemento prescritto per il compimento dei controlli e la sanzione minima è pari a 250 euro ravvedibili.

PROSPETTO CAPITALE E RISERVE
– DISTRIBUZIONE UTILI E
PERIODO TRANSITORIO

31-12-2022 SCADE PERIODO TRANSITORIO

- Il 2022 è l'ultimo anno in cui le persone fisiche residenti in Italia titolari di partecipazioni qualificate possono beneficiare del regime transitorio di tassazione dei dividendi formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.
- Dal **1° gennaio 2018, la ritenuta del 26% sui dividendi** percepiti dalle persone fisiche residenti al di fuori dell'esercizio d'impresa si applica indistintamente sui dividendi relativi a partecipazioni qualificate e non qualificate in società italiane ed estere (articolo 1, commi 999 e successivi, della legge 205 del 2017).
- Il comma 1006 della legge 205, tuttavia, reca un regime transitorio in base al quale «alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati fino al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Dm 26 maggio 2017».
- Il regime transitorio si applica alle **distribuzioni di utili «deliberate fino al 31 dicembre 2022»**. Non pare quindi necessario che il dividendo sia messo in pagamento entro la fine dell'anno. Tuttavia, esiste giurisprudenza (anche se isolata e non chiara sul piano logico) per la quale quando il mancato prelievo degli utili diventi un comportamento inusuale sarebbe ammessa la presunzione che i soci abbiano inteso finanziare la società, con conseguenza presunzione di maturazione degli interessi (Cassazione 10030 del 2009).

BASTA DELIBERARE
OPPURE OCCORRE
PAGARE?

31-12-2022 SCADE PERIODO TRANSITORIO

ANNO PRODUZIONE	% DI RILEVANZA PER IRPEF	CON ALIQUOTA IRPEF MASSIMA	CONVENIENZA VERSO 26%
FINO 2007	40%	17,20%	SEMPRE
DAL 2008 AL 2016	49,72%	21,38%	SEMPRE
2017	58,14%	25,00	LIMITE, PER ADDIZIONALI

VARIABILI DA CONSIDERARE:

- equilibrio patrimoniale e finanziario della società;
- effetto di anticipazione dell'imposta;
- impatto sulla base di calcolo dell'aiuto alla crescita economica (Ace);
- Posizione reddituale dei soci (presenza di detrazioni e oneri deducibili da recuperare).

OPZIONE PER LA TRASPARENZA FISCALE

VALE LA PENA DI CONSIDERARE

Modello REDDITI 2022 SC: l'opzione per la trasparenza

SEZIONE III Trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 del TUIR)	OP11 Tipo comunicazione		
	Opzione ¹	Revoca ²	Conferma ²
	Codice fiscale	Codice fiscale	
	OP12		
	OP13		
	OP14		
	OP15		

SEZIONE III - OPZIONE PER LA TRASPARENZA FISCALE.

La sezione va compilata dalla società trasparente per comunicare:

- ✓ l'esercizio dell'opzione per la trasparenza fiscale (art. 4, comma 1, del decreto);
- ✓ la revoca dell'opzione per la trasparenza fiscale (art. 115, comma 4, del TUIR);
- ✓ la conferma del regime di tassazione per trasparenza (art. 10, comma 4, del decreto).

La comunicazione va effettuata dalla società trasparente all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare o revocare o confermare l'opzione (art. 16 del decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175).

In caso di adesione al regime di tassazione per trasparenza (artt. 115 e 116 del TUIR), l'obbligo di versamento dell'acconto permane, nel primo periodo d'imposta di efficacia dell'opzione, anche in capo alla società partecipata.

RICORDIAMO LE PRESUNZIONI PRESUNZIONE N. 1: PRIMA SI DISTRIBUISCONO GLI UTILI

1

IN CASO DI PATRIMONIO «MISTO» SI CONSIDERANO PRIORITARIAMENTE DISTRIBUITI GLI UTILI RISPETTO ALLA RESTITUZIONE DELLE RISERVE DI CAPITALE (si tiene conto dei vincoli civilistici, non rilevano le riserve in sospensione di imposta)

2

RELATIVAMENTE AGLI UTILI, CONSIDERO DISTRIBUITI PER PRIMI QUELLI CON FISCALITA' PIU' FAVOREVOLE PER IL SOCIO (per tale motivo nel prospetto devo segnalare la stratificazione qualitativa e storica di formazione)

3

IN CASO DI UTILIZZO A COPERTURA DI PERDITE, SI APPLICA L'ORDINE INVERSO (attenzione alla corretta gestione delle riserve in sospensione di imposta)